



PAT 2014  **COMUNE DI CORNUDA**

Piano di assetto del territorio

Legge Regionale 11/2004 e s.m.i.

**La proposta di Piano
NORME TECNICHE**

Approvato in
Conferenza di Servizi
del 25/02/2015



Adozione

DCC n. 16 del 25/09/2012

Approvazione

Conferenza di Servizi del 25/02/2015

Il Sindaco

Marco Marcolin, Claudio Sartor

Il Segretario Direttore Generale

Dottor Evaristo Doriguzzi

Il Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Ambiente

Architetto Emilio Alba

Il Responsabile dell'Area Pianificazione

Geometra Antonio Agnolazza

Progettisti

Urbanista Raffaele Gerometta

Architetto Mauro Lion

Il Valutatore ambientale

Ingegnere Elettra Lowenthal

Contributi specialistici

Dott.ssa Scienze Ambientali Lucia Foltran

Ingegnere Chiara Luciani

Urbanista Francesco Pozzobon

INDICE

TITOLO I: NORME GENERALI	3
Art. 1 – Finalità, obiettivi e contenuti generali	3
Art. 2 – Elaborati del P.A.T.	4
Art. 3 – Efficacia ed attuazione	6
TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI	7
Art. 4 – Perequazione urbanistica	7
Art. 5 – Credito edilizio	9
Art. 6 – Compensazione urbanistica	11
Art. 7 – Schede guida	12
Art. 8 – Accordi tra soggetti pubblici e privati	13
TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE	14
Parte I: Vincoli	14
Art. 9 – Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 – ex L. 431/1985	14
Art. 10 – Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 – ex L. 1089/1939	16
Art. 11 – Vincolo idrogeologico forestale	17
Art. 12 – Vincolo sismico	18
Art. 13 – Rete natura 2000	19
Parte II: Pianificazione di livello superiore	20
Art. 14 – Ambiti naturalistici di interesse regionale	20
Art. 15 – Centri storici	21
Art. 16 – Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso	23
Parte III: Altri elementi	24
Art. 17 – Reti tecnologiche	24
Art. 18 – Idrografia	25
Art. 19 – Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico	27
Art. 20 – Cimiteri	29
Art. 21 – Depuratori	30
Art. 22 – Pozzi di prelievo ad uso idropotabile	31
Art. 23 – Serbatoi di accumulo idrico	33
Art. 24 – Allevamenti	34
Art. 25 – Viabilità e ferrovie	35
Art. 26 – Aziende a rischio di incidente rilevante	37
TITOLO IV: INVARIANTI	38
Art. 27 – Invarianti di natura geologica	38
Art. 28 – Invarianti di natura paesaggistica	39
Art. 29 – Invarianti di natura ambientale	41
Art. 30 – Invarianti di natura agricola-produttiva	42
Art. 31 – Invarianti di natura storico-monumentale e/o architettonica	43
TITOLO V: FRAGILITA'	45
Art. 32 – Compatibilità geologica	45
Art. 33 – Aree soggette a dissesto idrogeologico	47
Art. 34 – Compatibilità idraulica dei futuri interventi urbanistici	48
Art. 35 – Zone omogenee in prospettiva sismica	52
TITOLO VI: TRASFORMABILITA'	54
Parte I: Azioni strategiche	54
Art. 36 – Urbanizzazione consolidata	54
Art. 37 – Edificazione diffusa	55
Art. 38 – Aree di riqualificazione e riconversione	56
Art. 39 – Area produttiva ampliabile - Ptcp	57
Art. 40 – Aree produttive non ampliabili - Ptcp	59
Art. 41 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo	60
Art. 42 – Limiti fisici alla nuova edificazione	61
Art. 43 – Interventi di mitigazione e qualificazione paesaggistica	62
Art. 44 – Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza	63
Art. 45 – Infrastrutture viarie	64
Art. 46 – Percorsi escursionistici, storici, religiosi e forestali	65
Art. 47 – Fasce di tutela idrografia principale	66

Parte II: Valori e tutele	67
Art. 48 – Visuali	67
Art. 49 – Ambito agricolo	68
Art. 50 – Ambiti integri	70
Art. 51 – Rete ecologica	71
TITOLO VII: FORMAZIONE DEI P.I.	74
Art. 52 – Norme specifiche per il P.I.	74
Art. 53 – Norme specifiche per le ATO	76
Art. 54. – Verifica e monitoraggio previsioni di sostenibilità del P.A.T. in rapporto alla VAS	80
Art. 55 – Accorgimenti e misure di mitigazione e compensazione in riferimento VAS	85
Art. 56 – Indicazioni e prescrizioni emerse nello studio di Valutazione di Incidenza	94
Art. 57 – Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive	97
Art. 58 – Localizzazione delle strutture Commerciali di vendita	98
TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA	99
Art. 59 – Approvazione del P.A.T.	99
Art. 60 – Misure di salvaguardia	100
ELENCO ABBREVIAZIONI	101

TITOLO I: NORME GENERALI

ART. 1 – FINALITÀ, OBIETTIVI E CONTENUTI GENERALI

1. Il Piano Regolatore Comunale (P.R.C.) del Comune di Cornuda si articola in disposizioni strutturali, contenute nel presente Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) e in disposizioni operative, contenute nel Piano degli Interventi (P.I.).
2. Il P.A.T. del Comune di Cornuda norma le trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio comunale in attuazione alle prescrizioni e alle direttive della LR n. 11/2004 avendo come finalità la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole, finalizzato a soddisfare le necessità di crescita e benessere dei cittadini, senza pregiudizio per la qualità della vita delle generazioni future, nel rispetto delle risorse naturali.
3. In applicazione della normativa nazionale e regionale vigente e ai Piani di carattere sovraordinato (regionale, provinciale, intercomunale e di settore), e secondo gli obiettivi del Documento Preliminare approvato dalla Giunta Comunale con Delibera di Giunta comunale n. 135 in data 14 ottobre 2008, il P.A.T. disciplina le trasformazioni del suolo, dell'edificato consolidato, delle infrastrutture e dell'ambiente naturale.

ART. 2 – ELABORATI DEL P.A.T.

1. Gli elaborati del P.A.T. sono:

ELABORATI GRAFICI DI ANALISI

- Elab. 1	Tav. 1.1 Pianificazione Superiore – Rete Natura 2000 e Copertura del suolo	
- Elab. 2	Tav. 1.2 Pianificazione superiore – Infrastrutture della mobilità	
- Elab. 3	Tav. 1.3 Pianificazione superiore – Il PTCP della Provincia di Treviso	
- Elab. 4	Tav. 1.4 Pianificazione superiore – Il PTCP della Provincia di Treviso	
- Elab. 5	Tav. 2.1 Inquadramento territoriale - Mosaico dei PRG	scala 1:20.000
- Elab. 6	Tav. 3.1 Cartografia storica – Kriegskarte (1804)	scala 1:28.000
- Elab. 7	Tav. 3.2 Ortofoto	scala 1:10.000
- Elab. 8	Tav. 3.3 Fotointerpretazione	scala 1: 10.000
- Elab. 9	Tav. 3.4 Clivometria	scala 1:10.000
- Elab. 10	Tav. 4.1 Infrastrutture per la mobilità	scala 1:10.000
- Elab. 11	Tav. 4.2 Infrastrutture a rete – Rete gas ed acquedotto	scala 1:10.000
- Elab. 12	Tav. 4.3 Infrastrutture a rete – Rete fognaria	scala 1:10.000
- Elab. 13	Tav. 4.4 Idrografia e rischio idraulico	scala 1:10.000
- Elab. 14	Tav. 4.5 Sistema viario e siti sensibili	scala 1:10.000
- Elab. 15	Tav. 5.1 Stato di attuazione delle zone C e D	scala 1:10.000
- Elab. 16	Tav. 5.2 Stato di attuazione delle aree a standard	scala 1:10.000
- Elab. 17	Tav. 6.1 Carta geomorfologica	scala 1:10.000
- Elab. 18	Tav. 6.2 Carta geolitologica	scala 1:10.000
- Elab. 19	Tav. 6.3 Carta idrogeologica - acque superficiali e sotterranee	scala 1:10.000
- Elab. 20	Tav. 7.1 Uso del suolo	scala 1:10.000
- Elab. 21	Tav. 7.2 Carta del paesaggio agrario	scala 1:10.000
- Elab. 22	Tav. 7.3 Superficie Agricola utilizzata (SAU)	scala 1:10.000
- Elab. 23	Tav. 8.1 Carta Tecnica Regionale aggiornata	scala 1:10.000

ELABORATI DESCRITTIVI

- Elab. 24	Dossier Partecipazione	
- Elab. 25	Partecipazione – Registro Presenze e Inviti	
- Elab. 26	Rapporto sulla struttura dati e informazioni	
- Elab. 27	Valutazione di incidenza	
	All. A – Valutazione delle interferenze del progetto	
- Elab. 28a	Relazione geologica	
- Elab. 28b	Relazione agronomica	
- Elab. 28c	Relazione sismica	
	All.: Carta delle zone omogenee in prospettiva sismica; Carta degli elementi geologici in prospettiva sismica	
- Elab. 29	Compatibilità idraulica	
-	All.: Carta delle Criticità idrauliche e trasformazioni di Piano	
- Elab. 30	Rapporto ambientale	
	All. A1 – Ambiente Aria	
	All. A2 – Ambiente Acqua	
	All. A3 – Ambiente suolo e paesaggio	
	All. A4 – PRG e P.A.T. dei Comuni limitrofi	
	All. A5 – Uso del suolo e strategie di Piano	
	All. A6 – Sintesi non tecnica	
- Elab. 31	Relazione illustrativa	
- Elab. 32	Norme Tecniche	
- Elab. 33	Norme Tecniche – Allegato I “Schede Guida per il P.I.”	
- Elab. 34	Dimensionamento	

ELABORATI INFORMATICI

- Elab. 35	DVD Quadro Conoscitivo	
------------	------------------------	--

ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO

- Elab. 36	Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	scala 1:10.000
- Elab. 37	Tav. 2 Carta delle invarianti	scala 1:10.000
- Elab. 38	Tav. 3 Carta delle fragilità	scala 1:10.000

- Elab. 39 Tav. 4.1 Carta della trasformabilità scala 1:10.000
 - Elab. 40 Tav. 4.2 Ambiti territoriali omogenei e dimensionamento scale varie
2. Tra gli elaborati costitutivi del P.A.T., come elencati al precedente comma 1 del presente articolo, hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati:
- Elab. 32 Norme Tecniche
 - Elab. 33 Norme Tecniche – Allegato I “Schede Guida per il P.I.”
 - Elab. 34 Dimensionamento
 - Elab. 36 Tav. 1 Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale scala 1:10.000
 - Elab. 37 Tav. 2 Carta delle invarianti scala 1:10.000
 - Elab. 38 Tav. 3 Carta delle fragilità scala 1:10.000
 - Elab. 39 Tav. 4.1 Carta della trasformabilità scala 1:10.000
 - Elab. 40 Tav. 4.2 Ambiti territoriali omogenei e dimensionamento scale varie

ART. 3 – EFFICACIA ED ATTUAZIONE

1. Il Piano Regolatore Generale vigente di cui alla LR n. 61/1985 approvato con delibera di Giunta Regionale n. 3209 del 06 giugno 1995 e successive Varianti, all'entrata in vigore del presente P.A.T., assume valore di P.I., ai sensi del comma 5bis dell'articolo 48 della LR 11/2004.
2. Il P.A.T. detta regole e limiti cui devono attenersi i P.I. che individuano e disciplinano gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.
3. Al fine della attuazione dei contenuti delle previsioni del P.A.T., le presenti NT sono suddivise in:
 - contenuti e finalità: volte a fissare obiettivi da raggiungere riconoscendo al P.I. e agli strumenti attuativi del PRC e di settore ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione dei contenuti;
 - direttive: disposizioni che devono essere osservate nella elaborazione del P.I. e degli strumenti attuativi del PRC e di settore;
 - prescrizioni: disposizioni che hanno diretta efficacia sui beni disciplinati regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.

TITOLO II: ISTITUTI GIURIDICI E STRUMENTI

ART. 4 – PEREQUAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 35.

DEFINIZIONE

1. La perequazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si persegue l'equa e uniforme ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri connessi alle trasformazioni del territorio tra tutti i proprietari delle aree e degli edifici interessati dall'intervento, indipendentemente dalle specifiche destinazioni d'uso assegnate alle singole aree.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i seguenti criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica nelle aree destinate generalmente alla trasformazione e più specificatamente agli insediamenti tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
 - a) realizzazione di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale (componente qualitativa e prestazionale delle proposte progettuali);
 - b) trasferimento / realizzazione di immobili, opere e interventi a favore del Comune in proporzione al plus-valore economico derivante dalla variazione di destinazione urbanistica dei singoli ambiti di intervento (componente quantitativa delle proposte progettuali). Per plus-valore economico, ai fini dell'applicazione della presente normativa, si intende la differenza tra il valore iniziale ed il valore finale calcolato al netto dei costi di produzione.
3. Modalità diverse da quelle specificate al presente articolo potranno essere definite dal Comune al fine di assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'Art. 5 della LR n. 11/2004, senza procedere ad una variante al P.A.T., previa la predisposizione di un P.U.A. che assuma i contenuti e l'efficacia di un Programma Integrato di cui all'Art. 16 della L. 17 febbraio 1992, n. 179.
4. Le aree cedute al Comune potranno essere utilizzare dallo stesso per:
 - a) realizzazione di Opere Pubbliche;
 - b) realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica;
 - c) realizzazione di parchi e boschi urbani e rurali, fasce boscate ed altri interventi di piantumazione e riqualificazione ambientale con funzioni ricreative e paesaggistiche;
 - d) trasferimento dei diritti edificatori generati dal credito edilizio e dalle compensazioni urbanistiche riguardanti il trasferimento di attività economiche come previsto nelle presenti Norme Tecniche (NT).
5. L'Amministrazione Comunale può concedere la monetizzazione delle aree da cedere ai fini perequativi sulla base del principio dell'equivalenza del valore delle stesse finalizzando i ricavi a quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 4 del presente Articolo.

ATTUAZIONE DELLA PEREQUAZIONE URBANISTICA

6. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della perequazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) i Comparti Urbanistici;
 - d) gli atti di programmazione negoziata;
 - e) SUAP (Sportello Unico Attività Produttive).

7. Il P.I. individuerà le aree interessate dalla perequazione urbanistica e le modalità di attuazione definendo le specifiche destinazioni d'uso, i parametri urbanistici e la quota di aree e la tipologia di opere da cedere al Comune sulla base di:
 - a) indirizzi e prescrizioni riportati nelle presenti Norme Tecniche (NT);
 - b) condizioni di fatto inerenti la localizzazione e le qualità specifiche delle singole aree articolate a titolo indicativo in:
 - aree già destinate a usi urbani a maggiore o minore densità;
 - aree già destinate alle attività produttive;
 - aree dismesse o sottoutilizzate;
 - aree agricole con maggiore o minore vocazione alla trasformazione edificatoria;
 - aree di rilevante qualità ambientale;
 - c) condizioni di diritto inerenti le destinazioni d'uso previste dal P.R.G.C. vigente alla data di approvazione del primo P.A.T. per le singole aree articolate, a titolo indicativo, in:
 - aree destinate alla residenza;
 - aree destinate alla produzione;
 - aree destinate a standard non attuati;
 - aree destinate all'agricoltura;
 - aree destinate alla riqualificazione urbana.
8. Le ZTO individuate nel P.I., articolate in ambiti unitari di progettazione e attuazione, potranno riguardare aree fra loro contigue o gruppi di aree anche non contigue, che tuttavia concorreranno alla organizzazione di parti di città, di quartiere o di territorio secondo un progetto coordinato.
9. Per ogni ambito di perequazione urbanistica, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale, come definita al successivo Art. 7 delle presenti NT, che definisca:
 - la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi;
 - gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella successiva progettazione di dettaglio;
 - i parametri dimensionali nel rispetto dei limiti del dimensionamento previsti dal P.A.T.;
 - lo schema metaprogettuale per l'assetto complessivo dell'area, con indicate le aree per gli edifici, le destinazioni d'uso, la rete viaria, gli spazi di sosta e parcheggio, le aree da riservare a servizi e verde pubblico, le aree destinate a superficie pubblica.
10. I P.U.A., i comparti urbanistici e gli atti di programmazione negoziata, individuano gli eventuali edifici esistenti, le aree ove è concentrata l'edificazione, le opere e le aree e/o da cedere al Comune o da asservirsi per la realizzazione di servizi ed infrastrutture. Qualora non vi sia intesa tra i proprietari, il Comune può procedere alla formazione di P.U.A. di iniziativa pubblica. Il Comune ha la facoltà di anticipare la realizzazione dei servizi o delle opere pubbliche previste nell'ambito di perequazione, nei modi che saranno definiti dal P.I..
11. Il P.I. definisce regole e criteri per l'applicazione dello strumento della perequazione urbanistica per la delocalizzazione di fabbricati esistenti situati in aree a rischio idraulico elevato prevedendone la ricostruzione in zone sicure.

ART. 5 – CREDITO EDILIZIO

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 36, Art. 37. Art. 39

DEFINIZIONE

1. Il credito edilizio è l'istituto giuridico finalizzato al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale mediante il riconoscimento di una quantità volumetrica o di superficie ai soggetti che provvedono alla demolizione di opere incongrue, all'eliminazione di elementi di degrado, agli interventi necessari per la razionalizzazione o il completamento della viabilità.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i seguenti criteri e le modalità di applicazione del credito edilizio tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale.
 - a) realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica ed ambientale (componente qualitativa e prestazionale delle proposte progettuali);
 - b) quantificazione del volume/superficie in proporzione al valore degli immobili oggetto di credito edilizio, tenuto conto dei costi necessari al perseguimento delle finalità richiamate nel comma 1 del presente Articolo (componente quantitativa delle proposte progettuali). Il valore del volume oggetto di credito edilizio potrà essere incrementato ove vengano riconosciute specifiche condizioni di aggravio e/o urgenza, per incentivare l'attuazione degli interventi, previa delibera di Giunta Comunale.

ATTUAZIONE DEL CREDITO EDILIZIO

3. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto del credito edilizio attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli accordi di programma.
4. Il P.I. individua la quota di edificabilità generata dagli interventi descritti al comma 2 del presente Articolo e le aree da riservare al credito edilizio.
5. Il P.I., oltre a quanto previsto nel P.A.T., può individuare ulteriori ambiti e immobili incongrui sui quali è consentito l'utilizzo del credito edilizio nell'ambito delle seguenti categorie esemplificative:
 - interventi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio, costituiti da tutti quegli interventi che, nell'ambito delle specifiche disposizioni afferenti ai vincoli, valori e tutele, fragilità, invarianti, ne risultano in contrasto;
 - elementi di degrado, costituiti da immobili e relative superfetazioni e pertinenze, che producono alterazioni negative del contesto in cui si inseriscono;
 - interventi di miglioramento della qualità urbana, come ad esempio arredo urbano, creazione di parchi, piste ciclabili, attuazione della rete ecologica e simili;
 - completamento e razionalizzazione della rete viaria, quali la sistemazione ed allargamento di incroci stradali, adeguamento di tratti stradali, realizzazione di nuove strade, etc.;
 - elementi di riordino della zona agricola, costituiti dagli immobili destinati all'allevamento zootecnico, dagli annessi rustici, dagli insediamenti produttivi fuori zona, etc.;
 - interventi riguardanti elementi in contrasto rispetto alla realizzazione della rete ecologica;
 - aree in cui la destinazione pubblica è preminente.
6. Gli ambiti e gli immobili individuati dal P.I. che potranno dar luogo al riconoscimento del credito edilizio, non potranno riguardare opere realizzate in violazione di norme di legge o di prescrizioni di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica ovvero realizzate in assenza o in difformità dai titoli abilitativi, fatti salvi i casi in cui sia intervenuta la sanatoria secondo la normativa vigente.

7. Per ogni ambito che genera credito edilizio, precisamente individuato dal P.I., dovrà essere predisposta una Scheda Progettuale che definisca:
- a) la localizzazione dell'intervento e la sua collocazione nell'ambito generale degli interventi del P.I.;
 - b) gli obiettivi da perseguire e i criteri di intervento da rispettare nella progettazione di dettaglio;
 - c) l'entità del credito edilizio da attribuire agli immobili da demolire tenendo conto di:
 - tipologia e destinazione d'uso dell'immobile;
 - micro zona catastale di appartenenza;
 - vetustà;
 - stato di conservazione;
 - interesse pubblico sotteso alla demolizione dell'immobile;
 - tempi di attuazione.

ART. 6 – COMPENSAZIONE URBANISTICA

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 37

DEFINIZIONE

1. La compensazione urbanistica è l'istituto giuridico attraverso il quale si permette ai proprietari di aree e edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio, o di sua reiterazione, di recuperare adeguata capacità edificatoria, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione dell'area oggetto di vincolo all'Amministrazione, in alternativa all'indennizzo.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. Il P.A.T. stabilisce i seguenti criteri e le modalità per l'applicazione della compensazione urbanistica tenendo conto della disciplina urbanistica previgente e del perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e generale:
 - a) realizzazione di interventi di interesse pubblico (componente qualitativa e prestazionale delle proposte progettuali);
 - b) quantificazione della quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi (componente quantitativa delle proposte progettuali). Il valore della quota di diritti edificatori oggetto di compensazione urbanistica potrà essere incrementato ove vengano riconosciute specifiche condizioni di aggravio e/o urgenza, per incentivare l'attuazione degli interventi di interesse pubblico, previa delibera di Giunta Comunale.
3. La quota di diritti edificatori da riservarsi per finalità compensative è determinata per quantità e destinazioni d'uso, sulla base dell'equivalenza del valore tra gli immobili soggetti a compensazione ed i diritti edificatori compensativi.

ATTUAZIONE DELLA COMPENSAZIONE URBANISTICA

4. Il P.A.T. prevede l'attuazione dell'istituto della compensazione urbanistica attraverso:
 - a) il Piano degli Interventi (P.I.);
 - b) i Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.);
 - c) gli Accordi tra soggetti pubblici e privati;
 - d) gli Atti di programmazione negoziata;
 - e) la progettazione delle Opere pubbliche.
5. Il P.I. determinerà la quota di edificabilità da riservare per finalità compensative negli ambiti preferenziali di sviluppo insediativo individuati dal P.A.T..

ART. 7 – SCHEDE GUIDA

INDIVIDUAZIONE

- Elab. n. 33 “Schede Guida per il Piano degli interventi – Norme Tecniche - Allegato I”.

DEFINIZIONE

1. Per alcune zone particolarmente significative, oggetto di perequazione urbanistica e credito edilizio, il P.A.T. ha definito delle Schede Guida dove le indicazioni urbanistiche sono specificate con maggiore dettaglio.

CONTENUTI E FINALITA'

2. Le Schede Guida individuano i temi, le aree, gli interventi di particolare rilevanza per il territorio comunale e prefigurano per ciascuno criticità, obiettivi, direttive per la redazione del Piano degli Interventi.
3. Le Schede Guida dovranno, congiuntamente agli altri strumenti di programmazione, pianificazione e progettazione di competenza dell'Amministrazione Comunale, supportare l'articolazione delle azioni, dei tempi, delle modalità di finanziamento ed ogni altro adempimento connesso all'implementazione delle politiche urbanistiche.

EFFICACIA

4. Le Schede Guida” non hanno valore prescrittivo ma sono finalizzate a suggerire possibili soluzioni per la trasformazione delle aree e la realizzazione degli interventi previsti.

ART. 8 – ACCORDI TRA SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 6

DEFINIZIONE

1. L'Accordo tra soggetti pubblici e privati è l'istituto giuridico attraverso il quale, nei limiti delle competenze di cui alla LR n. 11/2004, l'AC può assumere nel P.I. proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico. Tali proposte sono finalizzate alla determinazione di alcune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica, nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata, senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

CRITERI E MODALITA' DI APPLICAZIONE

2. I tempi e le modalità per la conclusione degli Accordi definiti al precedente comma 2 del presente Articolo sono i seguenti:
 - a) l'Amministrazione Comunale rende nota la possibilità (attraverso avvisi pubblici e/o assemblee e/o altre forme di comunicazione) di assumere nel P.I. proposte di accordo ed iniziative dei privati (singoli o associati) per la realizzazione di interventi di rilevante interesse pubblico;
 - b) i privati (singoli o associati) presentano la proposta di accordo pubblico con i seguenti contenuti minimi:
 - individuazione e dati del soggetto proponente;
 - oggetto dell'accordo esplicitato con elaborati grafici;
 - descrizione dei rilevanti interessi pubblici che la proposta di accordo si propone di soddisfare;
 - definizione dei tempi, delle modalità e delle eventuali garanzie per l'attuazione della proposta di accordo;
 - quantificazione della componente economica e finanziaria degli interventi con la ripartizione degli oneri, distinguendo tra risorse finanziarie private ed eventuali risorse finanziarie pubbliche;
 - c) l'AC raccoglie tutte le proposte di accordo e le presenta al Consiglio Comunale per un esplicito giudizio di merito;
 - d) le proposte di accordo che secondo l'insindacabile giudizio del Consiglio Comunale potranno essere accolte, costituiranno parte integrante del P.I. e saranno soggette alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Gli accordi vengono recepiti con il provvedimento di adozione del P.I. e sono condizionati alla conferma delle loro previsioni nel Piano approvato.
3. Per quanto non disciplinato dalla LR n. 11/2004 e dalle presenti NT, trovano applicazione le disposizioni di cui all'Art. 11, commi 2 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. Ai fini della procedura VAS gli interventi di cui al presente articolo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR n. 1717 del 03 ottobre 2013.

TITOLO III: VINCOLI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PARTE I: VINCOLI

ART. 9 – VINCOLO PAESAGGISTICO D.LGS. 42/2004 – EX L. 431/1985

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, "Vincoli e Pianificazione territoriale" sono:
 - a) le aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'Art. 136 D.Lgs 42/2004 (ex L. 1497/39):
 - Monte Palazzo;
 - b) corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera c) D.lgs 42/2004 (ex L. 431/1985):
 - Torrente Scalon o Valle Scalone, vincolato per la parte a nord della S.P. n. 84;
 - Torrente Nasson o Nasone, vincolato per il tratto lungo la Valle del Fagarè, dalla sorgente sino alla ferrovia;
 - c) le zone boscate ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera g) D.lgs 42/2004;
 - d) le zone di interesse archeologico ai sensi dell'Art. 142, comma 1, lettera m) D.lgs 42/2004, individuate in:
 - ambito Bosco del Fagarè.
2. Sono sottoposti alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004:
 - a) il vincolo paesaggistico sul Monte Palazzo dichiarato di notevole interesse pubblico con Decreto Ministeriale del 12 maggio 1967;
 - b) i corsi d'acqua di cui alla lettera a) del precedente comma 1, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
 - c) le zone boscate individuate nella Carta Forestale Regionale;
 - d) le aree già sottoposte a vincolo archeologico.

DIRETTIVE

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli paesaggistici di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
4. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori paesaggistici, il P.I., precisa la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, e attribuisce a ciascuno corrispondenti obiettivi di qualità paesaggistica quali:
 - il mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi costruttivi (pianta rettangolare e non quadrata, tetto a due falde ed utilizzo dei materiali tipici del contesto paesaggistico in cui si interviene);
 - la previsione di eventuali linee di sviluppo urbanistico e edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e tali da non diminuire il pregio paesaggistico del territorio, con particolare attenzione alla salvaguardia delle aree agricole;
 - il recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti ovvero di realizzare nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati con quelli esistenti;
 - una maggiore flessibilità per gli interventi riguardanti edifici che, seppur localizzati in ambito vincolato, sono caratterizzati da una minor rilevanza architettonica.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Gli interventi ammessi in aree vincolate dovranno rispettare gli obiettivi di tutela e qualità paesaggistica previsti dal P.A.T. e le previsioni degli atti di pianificazione paesistica di cui all'Art. 135 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" e saranno subordinati al preventivo parere della Soprintendenza.

ART. 10 – VINCOLO MONUMENTALE D.LGS. 42/2004 – EX L. 1089/1939

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.lgs. n. 42/2004, Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 10 e Art. 11

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della Trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli immobili evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola 01, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Santuario della Madonna della Rocca;
 - b) Chiesa parrocchiale di San Martino;
 - c) Chiesa di San Rocco;
 - d) Casa Noal, Cavarzan;
 - e) Villa De Bettis;
 - f) Capitello Munari;
 - g) Sede Municipale.
2. Riguarda tutti gli immobili sottoposti a tutela diretta ed indiretta ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” e gli immobili vincolati ai sensi dell’Art. 4 ex L. n. 1089/1939 e D.Lgs. n. 42/2004 di spettanza degli enti o degli istituti legalmente riconosciuti.

DIRETTIVE

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli monumentali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
4. Il P.I. detta specifiche prescrizioni per la conservazione, il recupero e la valorizzazione dei manufatti indicati e delle aree circostanti di pertinenza, individuando gli interventi consentiti e favorendone un uso compatibile con le loro caratteristiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Gli interventi sugli immobili sottoposti a tutela ai sensi del presente Articolo devono:
 - garantire la protezione e conservazione dei caratteri dell’impianto originario;
 - definire la sistemazione delle aree scoperte circostanti l’immobile vincolato con particolare attenzione agli elementi arborei ed arbustivi;
 - prevedere il mantenimento e/o ripristino dei segni morfologici di testimonianza storico-documentale caratterizzanti il sito;
 - sottostare al preventivo parere della Soprintendenza.

ART. 11 – VINCOLO IDROGEOLOGICO FORESTALE

- STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO
- R.D. n. 3267 del 30.12.1923
- R.D. n. 1126 del 16.05.1926
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
- Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2007-2013, Deliberazione della Giunta Regionale n. 1348 del 12 febbraio 2008.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il vincolo – idrogeologico e riguarda le aree sottoposte a tutela ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267 e delle leggi regionali di settore.

DIRETTIVE

2. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro dei vincoli idrogeologici e forestali di cui al presente Articolo, adeguandoli allo stato di fatto.
3. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T. e secondo le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, completando la ricognizione dei terreni di qualsiasi natura e destinazione che per effetto della loro utilizzazione possono subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le opere da realizzarsi nell'ambito delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico e forestale sono subordinate all'autorizzazione preventiva di cui al R.D. n. 1126 del 16.05.1926 e della legislazione regionale in materia.

ART. 12 – VINCOLO SISMICO

- Legge n. 64/1974
- D.P.R. n. 380/2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.M. 14 gennaio 2008, Norme tecniche per le costruzioni.
- O.P.C.M. 3274/2003
- O.P.C.M. 3519/2006
- D.G.R.V. n. 71/2008
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008
- Legge Regionale n. 13/2004
- Legge Regionale n. 38/2004

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La classificazione sismica del territorio comunale è finalizzata a disciplinare la progettazione e costruzione di nuovi edifici soggetti ad azioni sismiche, nonché la valutazione della sicurezza degli interventi di miglioramento o adeguamento su edifici od opere esistenti soggetti al medesimo tipo di azioni.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

2. Dal punto di vista del rischio sismico tutto il territorio comunale è classificato sismico di seconda categoria, con sismicità massima $S = 9^\circ$ M.C.S. (v. il D.M. 14.05.1982), tale classificazione è stata aggiornata, alla luce dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.03.2003 n. 3274, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica" con l'inserimento in classe 2 realizzato dalla Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto.

ART. 13 – RETE NATURA 2000

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro, 5 giugno 1992)
- Direttive “Habitat” 92/43/CEE e “Uccelli” 2009/147/CE.
- D.P.R. n. 357 del 08.09.1997.
- D.P.R. n. 120 del 12.03.2003.
- D.M. del 03.04.2000.
- D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- L.R. n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- D.P.G.R. del 18 maggio 2005, n. 241

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree evidenziate a titolo ricognitivo nella Tavola 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” corrispondono ai seguenti siti della Rete Natura 2000:
 - a) SIC IT3240002 “Colli Asolani”;
 - b) ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo”.
2. Il SIC IT3240002 “Colli Asolani” comprende la fascia collinare che segna la transizione tra l’alta pianura veneta e i massicci prealpini.
3. La ZPS IT3240025 “Campazzi di Onigo” comprende l’area infracollinare con paesaggio agrario relitto, caratterizzato da ambienti agricoli e intervallato da tratti boschivo - forestali con praterie a ristagno d’acqua.

DIRETTIVE

4. Il P.I. assume e fa propri alcuni degli obiettivi di conservazione inerenti le componenti biotiche delle aree SIC e ZPS e congiuntamente alla pianificazione di settore prevede:
 - a) la tutela:
 - dell’avifauna nidificante, svernante e migratrice;
 - dell’avifauna legata al paesaggio agrario tradizionale;
 - dei lembi boschivi relitti;
 - b) la conservazione del paesaggio agrario tradizionale e dei suoi elementi più tipici;
 - c) la riduzione del disturbo alle specie di interesse conservazionistico che frequentano gli ambienti agricoli;
 - d) il miglioramento e la creazione di habitat di interesse faunistico ai margini delle aree coltivate all’interno del sito;
 - e) la diminuzione dei potenziali disturbi conseguenti ai processi di urbanizzazione o di attività antropiche diverse.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. I piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui Siti della Rete Natura 2000 devono essere sottoposti alla procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale in materia. All’interno del sito ZPS IT3240025 Campazzi di Onigo valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”.

PARTE II: PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE

ART. 14 – AMBITI NATURALISTICI DI INTERESSE REGIONALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, Art. 19 delle Norme di Attuazione

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. assume le aree del territorio comunale qualificate come ambiti naturalistici di interesse regionale all'interno del proprio campo di applicazione, qualificandoli come carattere di contenuto rilevante e qualificante del proprio territorio.
2. Il P.A.T. articola le scelte strategiche di rilevanza comunale considerando gli aspetti descritti insieme con gli altri che si combinano con essi.

DIRETTIVE

3. Il P.I. provvederà a porre norme di tutela e valorizzazione degli ambiti naturalistici di interesse regionale a integrazione di quanto previsto dal P.A.T..

ART. 15 – CENTRI STORICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 40
- Atlante Provinciale dei Centri Storici a cura della Regione Veneto
- Piano Regolatore Generale vigente

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. I Centri Storici evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale” sono:
 - a) Cornuda
 - b) La Valle
2. La perimetrazione è stata definita sulla base degli atlanti provinciali pubblicati a cura della Regione Veneto.

DIRETTIVE

3. Il P.I. verifica ed integra la perimetrazione di ciascun centro storico e ne precisa la specifica disciplina, nel rispetto degli indirizzi e criteri di cui al successivo Art 31, per la conservazione e valorizzazione di ciascun contesto storico.
4. Il P.I. dovrà definire:
 - le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente;
 - gli ambiti da assoggettare a P.U.A.;
 - la disciplina delle nuove possibilità edificatorie;
 - gli spazi a parcheggio, a servizi, le piazze, i collegamenti pedonali e gli elementi significativi da valorizzare;
 - gli eventuali interventi di riqualificazione e riconversione di volumi ed attività incompatibili;
 - la disciplina degli interventi richiesti dai sistemi ambientale, della mobilità ed infrastrutturale;
 - il prontuario per la disciplina degli interventi nei centri storici
5. Il P.I. sulla base delle categorie di seguito individuate a titolo esemplificativo provvederà ad attribuire a ciascun immobile la corrispondente modalità di intervento:
 - edifici di notevole valore storico, artistico ed architettonico, di cui interessi la conservazione integrale di ogni loro parte interna ed esterna;
 - edifici di valore storico e artistico, di cui interessi la conservazione di elementi strutturali, decorativi, interni ed esterni, e costituenti un insieme organico;
 - edifici di discreto valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto ambientale circostante, di cui interessi la conservazione di tutti gli elementi esterni;
 - edifici di valore ambientale, per le caratteristiche storico-artistiche ed il rapporto con il contesto circostante, di cui interessi la conservazione di una parte delle strutture esterne;
 - edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale che non costituiscono motivo di disagio urbano;
 - edifici di nessun carattere intrinseco ed ambientale turbativi dell'ambiente urbano.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

6. Per gli edifici vincolati oltre agli indirizzi e alle prescrizioni formulate nel precedente Art. 10 e nel successivo Artt. 31 delle presenti N.T., valgono le seguenti prescrizioni:
 - a) il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G. Vigente alla data di adozione del P.A.T.;
 - b) la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da dettagliata analisi storico-morfologica.

7. Per gli ambiti inclusi nei suddetti centri storici e per i quali sono già stati approvati e sono ancora vigenti strumenti urbanistici attuativi (Piani di Recupero, Piani Particolareggiati, ecc.) rimangono in vigore le norme di maggior dettaglio contenute nei Piani stessi, sino alla loro decadenza o alla loro sostituzione.

ART. 16 – PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI TREVISO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1137 del 23.03.2010), artt. 53 e 60 delle Norme Tecniche.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La perimetrazione delle Aree a rischio archeologico – siti, ambiti e delle Aree a pericolosità idraulica ed idrogeologica evidenziati a titolo ricognitivo nella Tavola n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale, è stata definita sulla base della Tav. 2.4 del PTCP della Provincia di Treviso ai fini di tutela.

DIRETTIVE

2. Il P.I. verifica ed integra, alla luce dei dati informativi acquisiti ed aggiornati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, la perimetrazione di ciascun sito ed ambito e dettaglia le aree a rischio archeologico predisponendo apposita disciplina finalizzata ad assicurare per gli interventi di trasformazione di usi, funzioni, attività attuati in prossimità dei beni:
 - a. la redazione di piani e programmi attuativi unitariamente e contestualmente estesi ad ogni area caratterizzata da rischio archeologico, ed ai relativi intorni;
 - b. la prioritaria destinazione ad usi, funzioni ed attività di fruizione turistica, da connettere mediante percorsi e stazioni e complessivamente nei modi;
 - c. la tutela degli stati positivi delle preesistenze, la riqualificazione degli stati negativi, attribuzioni di nuovi significati culturali alle preesistenze culturalmente insignificanti, con graduale delocalizzazione delle consistenze edilizie improprie.
3. Il P.I., ai fini di tutela dei siti a rischio archeologico, definisce in prossimità di questi ogni intervento che presuppone attività di scavo e/o movimentazione del terreno, fatta eccezione per le normali pratiche agricole; ogni intervento deve essere preventivamente segnalato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto in considerazione dell'entità dello stesso e della vicinanza al sito archeologico.
4. Il P.I., ai fini di tutela degli ambiti a rischio idraulico, provvederà a definire il livello di rischio residuo legato ad ogni area sulla base della cartografia del presente P.A.T. e tenendo conto degli interventi di manutenzione e riassetto idraulico portati a termine.
5. Al fine di evitare l'aggravio delle condizioni di dissesto idraulico, il P.I. dovrà contenere uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell'alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative con particolare riferimento a:
 - a) variazioni del grado di permeabilità e modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, con eventuale individuazione di superfici atte a favorire l'infiltrazione delle acque;
 - b) trattenuta temporanea dei colmi entro invasi appositamente predisposti;
 - c) adeguamento della struttura delle rete di fognatura a servizio delle aree urbanizzate con una pianificazione dei punti di recapito dei sistemi fognari alla rete idrografica esistente, escludendo la possibilità per alcuni corsi d'acqua critici a fungere da ricettori;
 - d) la neutralizzazione in loco degli incrementi dei deflussi conseguenti alle acque meteoriche.

PARTE III: ALTRI ELEMENTI

ART. 17 – RETI TECNOLOGICHE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- DM Interno 24 novembre 1984 e s.m.i.
- DM del 17 aprile 2008 “Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non superiore a 0,8” del Ministero per lo Sviluppo Economico.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi dei seguenti metanodotti:

- a) Snam Rete Gas SpA “Istrana-Bolzano”;
- b) Edison “Conegliano-Cementificio Piave”;
- c) Edison “Cornuda-Maser”.

Le fasce di rispetto sono fissate nella misura di:

- a) 18,50 ml dall’asse condotta per il metanodotto “Istrana-Bolzano”;
- b) 12,00 ml dall’asse condotta per i metanodotti Edison “Conegliano-Cementificio Piave” e “Cornuda-Maser”.

DIRETTIVE

2. Il P.I. aggiorna il censimento delle reti di metanodotto e le relative fasce di rispetto, ne recepisce il tracciato e prevede i limiti all’edificazione.
3. Il P.I. provvederà a porre le prescrizioni per la destinazione urbanistica e quelle relative alle zone interessate dalla tutela dai metanodotti.

ART. 18 – IDROGRAFIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 368 del 08.05.1904
- R.D. n. 523 del 05.07.1904
- Consorzio di bonifica Piave, *Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue*, Approvato con delibera dell'Assemblea consortile n.11 del 29 giugno 2011
- Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella, delibera di Giunta Consorziale n. 258 del 23 dicembre 2004, *Protocollo d'Intesa – Accordo di Programma tra Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e i Comuni di Caerano S. Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Montebelluna e Pederobba*
- Comune di Cornuda, delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2005, *Approvazione linee guida e protocollo d'intesa – accordo di programma, finalizzato alla salvaguardia ed integrità del canale Brentella e degli altri corsi d'acqua presenti nel territorio*

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle zone di tutela riguardanti i fiumi e canali individuate anche a fini di polizia idraulica e di tutela dal rischio idraulico stabilite dal Regio Decreto n. 368/1904 per i canali irrigui o di bonifica titolo 6° artt. dal 132 al 140, e quelle del R.D. n. 523 /1904 per corsi d'acqua pubblici artt. dal 93 al 99.
2. Il Piano, ai sensi del "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" individua la rete completa delle condotte irrigue insistenti sul territorio comunale, suddividendola in:
 - a) Condotte principali o adduttrici: condotte a servizio di un distretto o impianto omogeneo, con diametro superiore a 600 mm;
 - b) Condotte primarie: condotte che hanno origine dalle principali e adducono l'acqua ai vari settori o reparti in cui è diviso il distretto, con un diametro compreso tra 300 e 600 mm;
 - c) Condotte distributrici: condotte che danno luogo alla consegna del corpo d'acqua alle aziende tramite idranti, con un diametro inferiore a 300 mm.

DIRETTIVE

3. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle servitù idrauliche di cui al presente articolo, adeguandoli allo stato di fatto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Tutti i corsi d'acqua in Gestione al Consorzio Piave e Genio Civile di Treviso ed in generale i corsi d'acqua pubblici sono soggetti a fascia di rispetto (misurata dal limite demaniale o dell'acqua o dall'unghia arginale lato campagna) pari a m. 10 (dieci) per i fabbricati, e a m. 4 (quattro) per piantagioni e movimenti terra, nonché alle ulteriori precisazioni esplicitate nel R.D. 368/1904 e 523/1904.

In aggiunta, lungo entrambi i lati dei canali irrigui sono presenti, con continuità, fasce di rispetto della larghezza: fino a metri 10 per i canali derivatori, principali e primari; fino a metri 4 per i canali secondari; metri 1 per i canali terziari, misurate dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e di gestione del corso d'acqua, nonché al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali derivatori, principali e primari, fino alla larghezza di metri 2 per i canali secondari e di larghezza di metri 1 per i canali terziari, possono essere interessate solamente da colture erbacee – posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato - , senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o

permanente, che si trovi entro una fascia di rispetto, compresa tra metri 4 e 10 per i canali derivatori, principali e primari e tra metri 2 e 4 per i canali secondari, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

5. Per gli edifici legittimi esistenti entro le predette fasce di rispetto sono sempre consentiti gli interventi previsti dalle lett. a), b) c) e d) del primo comma dell'Art. 3 del D.P.R. n. 380/2001, previo parere preventivo da parte dell'Ente Gestore.
6. Lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto rispettivamente di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1,0, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.
7. Per il Canale Brentella valgono le *Linee guida e protocollo d'intesa – accordo di programma, finalizzato alla salvaguardia ed integrità del canale Brentella e degli altri corsi d'acqua presenti nel territorio*, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2005.

ART. 19 – IMPIANTI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PUBBLICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- L. 36/2001, Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e Art. 8, comma 1, lettera e)
- D.Lgs. n. 259, 1 agosto 2003, "Codice delle comunicazioni elettroniche"
- D.P.C.M. 8 luglio 2003
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua i seguenti impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico localizzati in corrispondenza:
 - a) Codice sito TV36_A, gestore Telecom, presso Via del Commercio;
 - b) Codice sito TV2038A e TV246, gestori Omnitel e Wind, presso Via Antighe;
 - c) Codice sito TV4075P, gestore H3G, presso il parcheggio del cimitero comunale;
 - d) Codice sito TV4513B, gestore H3G, presso Via Padova;
 - e) Ripetitore RAI, presso Via Monte Pasubio – località Rizzelle.
2. Il P.A.T., in relazione alle previsioni dell'Art. 3, comma 1, lettera d), numero 1), e dell'Art. 8, comma 1, lettera e) della L. 36/2001, ed ai contenuti previsti dell'Art. 13, comma 1, lett. q) della LR n. 11/2004, stabilisce i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni.

DIRETTIVE

3. Il P.I., anche attraverso la previsione di piani di settore, dovrà regolamentare la localizzazione degli impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuando nel territorio comunale:
 - a) ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili, a titolo esemplificativo, ad alcune delle seguenti situazioni:
 - aree e siti sensibili (scuole, asili nido, case di cura e riposo, etc.);
 - area di pregio storico-architettonico;
 - area di pregio paesaggistico-ambientale;
 - elemento significativo da salvaguardare;
 - edificio di valore storico-ambientale;
 - ambito di rispetto elementi/edifici tutelati;
 - ambito di sostegno dei valori immobiliari (in cui la localizzazione di un impianto ne determina una forte riduzione);
 - ambito di salvaguardia delle relazioni visive con i centri edificati;
 - elementi naturali di pregio;
 - b) ambiti in cui la localizzazione è limitata e può avvenire solamente previa deliberazione dell'Amministrazione Comunale basata, a titolo esemplificativo, sui seguenti criteri:
 - preferenza per gli ambiti già compromessi dal punto di vista urbanistico-edilizio;
 - salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici e gli interessi storici, artistici e architettonici;
 - mitigazione, per quanto possibile, dell'impatto visivo e salvaguardia della godibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici;
 - tutela visiva rispetto ai locali con permanenza di persone;
 - dimostrazione che il sito consenta di conseguire un apprezzabile miglioramento della continuità del campo elettromagnetico rispetto alle "zone di potenziale localizzazione";
 - c) ambiti di potenziale localizzazione comprendenti, a titolo esemplificativo:
 - zone produttive;
 - zone per impianti tecnologici

- in cui l'installazione delle antenne radio-base deve comunque risultare compatibile con le esigenze della circolazione stradale e con la disciplina in materia urbanistica ed ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Ai fini dell'installazione degli impianti, si prevede che:
 - a) siano preventivamente acquisiti i nulla osta degli enti preposti alla tutela degli eventuali vincoli esistenti;
 - b) siano realizzate le infrastrutture con materiali e tecnologie tali da assicurarne, anche sotto l'aspetto estetico, il miglior inserimento nell'ambiente e con sistemi strutturali tali da garantirne la sicurezza; in ogni caso i pali/tralicci dovranno essere dimensionati per ricevere gli impianti di almeno n. 3 gestori al fine di favorirne, salvo motivi di ordine tecnico, l'uso in comune. Non è ammessa l'installazione di pali o tralicci con sbracci o con ballatoi;
 - c) sia utilizzata la migliore tecnologia per ridurre al minimo possibile l'esposizione della popolazione al campo elettromagnetico, in base ai principi di cautela e nel rispetto delle compatibilità ambientali (maggiore direzionamento della radiazione, corretta costruzione dei tralicci e degli impianti, riduzione del numero, della potenza e della massima dimensione delle antenne);
 - d) siano rispettati i limiti di inquinamento acustico per le immissioni di rumore causate dall'impianto;
 - e) sia collocato, alla base del palo/traliccio un cartello ben visibile che segnali la presenza dei sistemi radianti mascherati.

ART. 20 – CIMITERI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto n. 1265, 27 luglio 1934.
- D.P.R. n. 285, 10 settembre 1990
- Legge n. 166, 1 agosto 2002

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e relative fasce di rispetto ubicati in corrispondenza di:
 - a) Cornuda (capoluogo).

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvede ad aggiornare la delimitazione delle aree di sedime di impianti cimiteriali, di espansione cimiteriale e le relative fasce di rispetto.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Salvo che il Regolamento Comunale Cimiteriale non risulti più restrittivo, agli interventi ricadenti nell'ambito delle aree cimiteriali e delle aree di rispetto cimiteriale si applicano le disposizioni relative all'edificabilità di cui all'Art. 338 del R.D. n. 1265/1934 e dell'Art. 28 della L. n. 166/2002 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'area sita nella fascia di rispetto, sebbene ineditabile, esprime una volumetria generata sulla base della destinazione di zona e concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

ART. 21 – DEPURATORI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
- Decreto Comitato Interministeriale del 04.02.1977

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto dell'impianto di sollevamento e depurazione autorizzato che tratta scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo ubicate in Via San Valentino nella frazione di La Valle e nella zona produttiva a sud di Cornuda, in Via del Lavoro.

DIRETTIVE

2. Il P.I. aggiorna il censimento degli impianti di depurazione autorizzati che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Per gli impianti di depurazione che trattino scarichi contenenti microrganismi patogeni e/o sostanze pericolose per la salute dell'uomo, è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto o al suo ampliamento.
4. In ogni caso la larghezza di tali fasce di rispetto non può essere inferiore ai 20 (venti) metri dal perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto, o meglio dai confini dell'area ritenuta concretamente necessaria per la piena utilizzazione dell'impianto, confini i quali non coincidono necessariamente con quelli del lotto di pertinenza.
5. Per gli impianti di depurazione esistenti, per i quali la larghezza minima suesposta non possa essere rispettata, devono essere adottati idonei accorgimenti sostitutivi quali barriere di alberi, pannelli di sbarramento o, al limite, ricovero degli impianti in spazi chiusi.
6. Per gli edifici esistenti nella fascia, qualora adibiti a permanenza di persone per non meno di 4 ore continuative, sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro come definiti all'Art. 3, comma 1, lett. a),b),c) del DPR 380/2001.
7. L'area sita nella fascia di rispetto, sebbene inedificabile, esprime una volumetria generata sulla base della destinazione di zona e concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

ART. 22 – POZZI DI PRELIEVO AD USO IDROPOTABILE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Regionale di Tutela delle Acque
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, "Direttiva nitrati"

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei pozzi di prelievo per uso idropotabile ubicati:
 - a) a nord della frazione di Sant'Anna;
 - b) lungo la Valle del Ru Bianco, la sorgente S. Martino.
2. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile determinano vincoli alla trasformazione ed utilizzo, da parte dei proprietari dei terreni, collocati in prossimità dei pozzi.
3. Le fasce di rispetto dalle fonti di approvvigionamento idropotabile sono finalizzate ad assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al consumo umano.

DIRETTIVE

4. Il P.I. aggiorna il censimento dei pozzi, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.
5. In sede di P.I. e di concessioni a scarichi, depositi potenzialmente inquinanti, emungimenti d'acque a scopi idropotabili, energetici o irrigui, occorrerà valutare la modellazione idrogeologica del sottosuolo al fine di conoscere con maggior dettaglio la situazione e la posizione degli acquiferi e quindi provvedere alla loro salvaguardia.
6. Ai fini della tutela della risorsa idrica per usi idropotabili nei territori compresi nella fascia di ricarica degli acquiferi con acquifero principale indifferenziato (Piano Regionale di Tutela delle Acque), è necessario provvedere attraverso attente ed adeguate concessioni su parere favorevole dell'Ente Gestore, in linea con quanto disciplinato dall'art. n. 94 del D.Lgs. n. 152/2006.

PRESCRIZIONI

7. Il P.A.T. definisce le seguenti fasce di rispetto:
 - a) fascia di rispetto assoluto: è la zona individuata da un raggio di metri 10 (dieci) con centro sul pozzo;
 - b) fascia di rispetto allargata: è la zona individuata da un raggio di metri 200 (duecento) con centro sul pozzo.
8. Nella fascia di rispetto assoluto sono:
 - a) vietati:
 - l'insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati;
 - la stabulazione di bestiame;
 - b) consentiti:
 - costruzioni di servizio ed opere di presa;
 - interventi edilizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria sui fabbricati preesistenti, regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e edilizie di legge.
9. Nella fascia di rispetto allargata sono
 - a) vietati:
 - l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda le attività esistenti sugli edifici regolarmente autorizzati a norma delle disposizioni urbanistiche e

- edilizie di legge, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria;
- la dispersione, immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
 - l'accumulo di concimi organici;
 - la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
 - le aree cimiteriali;
 - lo spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
 - l'apertura di cave e pozzi;
 - le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate;
 - lo stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
 - i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
 - gli impianti di trattamento di rifiuti;
 - pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
 - l'inserimento e mantenimento di pozzi perdenti.
- b) consentiti:
- interventi di recupero edilizio e di demolizione con ricostruzione edilizia nei casi in cui le nuove destinazioni d'uso abbiano un potenziale carico inquinante compatibile rispetto alle destinazioni d'uso preesistenti. La realizzazione di allacciamenti alle fognature è condizionata all'adozione di accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria;
 - è consentita la realizzazione di fognature a condizione che vengano adottati accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite nella rete fognaria. Le soluzioni tecniche adottate dovranno essere concordate con l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;
 - è consentito l'utilizzo delle deiezioni zootecniche e delle sostanze ad uso agricolo nel rispetto del quadro normativo vigente ed in applicazione del Codice di buona pratica agricola" (Direttiva 91/676/CE Direttiva nitrati).
10. L'area sita nella fascia di rispetto, sebbene inedificabile, esprime una volumetria generata sulla base della destinazione di zona e concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

ART. 23 – SERBATOI DI ACCUMULO IDRICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Regionale di Tutela delle Acqua
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale” e s.m.i.
- Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000
- Direttiva 91/676/CE del 12.12.1991, “Direttiva nitrati”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi delle aree di sedime e relative aree di rispetto in prossimità dei serbatoi di accumulo idrico.

DIRETTIVE

2. Il P.I. aggiorna il censimento dei serbatoi ad uso idrico, ne recepisce il perimetro e prevede i limiti all'edificazione previsti dal D.Lgs. 152/2006.

PRESCRIZIONI

3. Il P.A.T. recepisce la fascia di rispetto prevista dalle NTA del P.R.G.C. Vigente di m. 20,00 dal limite esterno delle vasche e/o cisterne entro cui:
 - a) la costruzione di nuovi edifici e l'utilizzo del suolo, sono subordinati alle seguenti limitazioni:
 - rispetto dell'art. 6 del D.P.R. 236/88 (e succ. modifiche) e dell'art 96 del R.D.523/1904;
 - non è ammessa la costruzione di strutture zootecniche a stabulazione libera all'aperto;
 - non è ammessa la costruzione di locali interrati oltre ml.3 di profondità dal piano campagna;
 - b) gli interventi sulle costruzioni esistenti sono subordinati al rispetto
 - degli artt. 10 e 11 delle NTA del P.R.C.G. Vigente;
 - dell'art. 27 della Legge Regionale 61/1985 come modificata dalla L.R. 11/2004;
 - degli artt. 41 e 44 della L.R. 11/2004 per gli edifici esistenti nella zona agricola.
4. L'area sita nella fascia di rispetto, sebbene ineditabile, esprime una volumetria generata sulla base della destinazione di zona e concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

ART. 24 – ALLEVAMENTI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265, Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
- Ministero della Sanità, Decreto ministeriale 05.09.1994, Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
- D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, "Norme in materia ambientale"
- Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Decreto ministeriale 07.04.2006, Criteri e norme tecniche generali per la disciplina Regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
- Atti di Indirizzo di cui alla lettera d) art. 50 LR 11/04, approvati con D.G.R.V. 3178 del 3 ottobre 2004.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi degli allevamenti zootecnici esistenti individuati ai sensi degli "Atti di Indirizzo, lettera d) in attuazione dell'art. 50 LR 11/04.

DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà individuare:
 - gli ambiti degli allevamenti zootecnici esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine e schedatura puntuale con distinzione delle tipologie di allevamento;
 - gli ambiti in cui è consentito il permanere degli allevamenti a fronte di opere di mitigazione ambientale e/o di interventi relativi alla tutela igienico-sanitaria;
 - gli edifici soggetti a demolizione in seguito alla dismissione di allevamenti zootecnici intensivi, per il raggiungimento degli obiettivi di tutela igienico-sanitaria, valorizzazione ambientale e paesaggistica, anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
3. Il P.I. dovrà disciplinare la trasformazione degli allevamenti prescrivendo:
 - forme di mitigazione ambientale con piantumazione di essenze tradizionali volte a ridurre l'impatto visivo dell'intervento edilizio;
 - impiego di materiali tradizionali con preferenza a quelli con caratteristiche bioecologiche, e in grado di contenere il consumo energetico;
 - specifica redazione di valutazione di compatibilità ambientale correlata con la VAS;
 - forme architettoniche semplici, altezza limitata ad un piano o due piani fuori terra, utilizzo di coperture a falda inclinata di color coppo e/o tradizionali, serramenti di tinta legno, intonaci a calce, eventuali finiture in materiali tipici del luogo (pietra lavorata a vista, mattoni pieni, rivestimenti in legno);
 - impiego di sistemi di depurazione delle acque reflue con applicazione sistemi naturali quali la fitodepurazione, recupero acque piovane, ecc.;
 - percorsi carrabili e/o pedonali realizzati con pavimentazione permeabile, ghiaia, prato, ecc.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Nella attesa dell'approvazione del P.I. adeguato alle direttive del P.A.T., si applicano agli allevamenti le norme del P.R.G.C. vigente, ove non in contrasto con le disposizioni della LR 11/2004 e le norme igienico sanitarie vigenti.

ART. 25 – VIABILITÀ E FERROVIE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, “Nuovo Codice della Strada”.
- D.Lgs. 19 novembre 1997 n. 422, “Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”
- Piano Regionale Trasporti del Veneto.
- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 39 Tav. n. 4 Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi di aree costituenti il sedime della infrastruttura della rete ferroviaria Treviso-Montebelluna-Feltre-Belluno e le relative fasce di protezione e rispetto e del sedime delle infrastrutture per la viabilità, esistenti e di progetto, e le relative fasce di protezione, classificate secondo una gerarchia, in analogia a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada:
 - a) viabilità sovracomunale: sono le reti di importanza sovracomunale che si sviluppano esternamente ai centri abitati e sono destinate al traffico veloce di media lunga distanza. Fanno parte di questa categoria:
 - S.R. n. 348 “Feltrina”;
 - b) viabilità di collegamento: sono le strade di importanza sovracomunale che attraversano il territorio comunale e mettono in comunicazione i centri e sono destinate al traffico di media distanza. Fanno parte di questa categoria i tratti delle:
 - S.P. n. 150 “dei Colli Asolani”;
 - S.P. n. 84 “di Villa Barbaro”;
 - Ex S.P. n. 667 “di Caerano”;
 - c) viabilità comunale: sono le strade comunali con traffico di media e piccola distanza che si dipartono dalle precedenti e penetrano nei centri abitati;
 - d) viabilità locale: sono le strade infraquartiere realizzate all'interno delle lottizzazioni o dei piani attuativi che dalle precedenti si dipartono per servire i singoli agglomerati.

DIRETTIVE

2. Il P.I. completa l'individuazione del sedime delle infrastrutture per la mobilità e le relative fasce di rispetto, prevedendo anche opere di mitigazione ambientale, norme di tutela per la sicurezza del traffico, per l'ampliamento ed adeguamento delle infrastrutture e per la salvaguardia degli insediamenti dall'inquinamento atmosferico e dal rumore.
3. Il P.I. recepisce e verifica la delimitazione dei centri abitati (secondo quanto previsto del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, Art. 4) all'interno dei quali definirà, per le singole Zone Territoriali Omogenee, le distanze minime dal limite stradale sulla base dell'Art. 26 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.
4. Il P.I. individua gli immobili da sottoporre a vincolo preordinato all'esproprio di cui al comma successivo, e disciplina il procedimento e le modalità di attribuzione e gestione del credito edilizio e/o di recupero di adeguata capacità edificatoria, secondo quanto previsto dagli indirizzi generali delle presenti norme.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. A norma dell'Art. 37 della LR n. 11/2004 sono consentite compensazioni che permettano ai proprietari di aree e edifici oggetto di eventuale vincolo preordinato all'esproprio, di recuperare adeguata capacità edificatoria, anche nella forma del credito edilizio di cui all'Art. 36 della LR n. 11/2004, su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione procedente dell'area oggetto di vincolo.

6. Nelle fasce di rispetto delle infrastrutture della mobilità, esternamente al perimetro dei centri abitati definito secondo il Nuovo Codice della Strada, sono ammesse esclusivamente le opere compatibili con le norme speciali dettanti disposizioni in materia di sicurezza, tutela dall'inquinamento acustico ed atmosferico e con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'ampliamento di quelle esistenti compresi gli impianti di distribuzione carburante e previo nulla-osta o autorizzazione da parte dell'ente gestore dell'infrastruttura viaria.
7. L'area sita nella fascia di rispetto, sebbene inedificabile, esprime una volumetria generata sulla base della destinazione di zona e concentrabile sulle aree adiacenti esterne a detta fascia, secondo i parametri nelle stesse fissate e, quindi, concorre per intero alla determinazione della superficie utile ai fini del calcolo della cubatura assentibile e della superficie che può essere coperta.

ART. 26 – AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”
- D.M. Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso, Art. 77 delle Norme Tecniche

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Nessuna

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi degli stabilimenti e relative aree a rischio di incidente rilevante distinte come:
 - a) aree di sicuro impatto: (soglia elevata letalità) immediatamente adiacenti allo stabilimento. Caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone.
 - b) aree di danno (soglia lesioni irreversibili) esterne alle prime, caratterizzate da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili;
 - c) aree di attenzione: caratterizzate dal possibile verificarsi di danni, generalmente non gravi.

DIRETTIVE

2. Il P.I., nei casi previsti dall’art. 14 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 334¹ individua e disciplina, anche in relazione ai contenuti del P.T.C.P., le aree da sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A tal fine il P.I. comprende un elaborato tecnico “Rischio di incidenti rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione che dovrà essere predisposto secondo quanto stabilito nell’Allegato al D.M. 9 maggio 2001.
3. Il P.I., nell’ambito della redazione dell’elaborato tecnico “Rischio di Incidenti rilevanti (RIR), di cui al comma 5 del presente Articolo, aggiorna il censimento delle attività a rischio di incidente rilevante, nonché i perimetri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 del presente Articolo, facendo riferimento alle indicazioni e prescrizioni formulate nella Valutazione Ambientale Strategica al presente P.A.T..

¹ Insediamenti di stabilimenti nuovi; modifiche degli stabilimenti di cui all’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334; nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante.

TITOLO IV: INVARIANTI

ART. 27 – INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. definisce invarianti di natura geologica gli ambiti caratterizzati dalla presenza di doline.

DIRETTIVE

2. Il P.I. recepisce e aggiorna l'individuazione delle invarianti geologiche di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto.
3. Il P.I. dovrà garantire la conservazione delle invarianti geologiche impedendo gli interventi che possono alterare la percezione delle discontinuità morfologiche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Prima dell'adeguamento del P.I. alle direttive sopra richiamate, fatte salve eventuali indicazioni puntuali vigenti, sono comunque vietati tutti gli interventi che possano portare alla distruzione o all'alterazione negativa del bene protetto tra cui:
 - l'edificazione;
 - l'alterazione della morfologia;
 - i movimenti di terreno ed il deposito di materiali non derivanti dalle consuete pratiche colturali;
 - lo spargimento di liquami zootecnici e di fanghi in corrispondenza delle doline nonché nella fascia di almeno 10 metri dal loro bordo esterno;
 - la realizzazione delle concimaie in corrispondenza delle doline e della fascia di 20 metri misurata dal limite superiore della dolina.

ART. 28 – INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".
- Legge Regionale n. 20 del 09.08.2002, "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali".
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti
- Elab. n. 39 Tav. n. 4 Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. definisce invarianti di natura paesaggistica gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) campi chiusi di Villaraspa;
 - b) parchi storici;
 - c) siepi e filari alberati
 - d) alberi monumentali.
2. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità storica e paesaggistica, nonché di "risorsa di naturalità" per il territorio comunale.

DIRETTIVE

3. Il P.I., sulla base di specifici elementi analitici, potrà meglio definire l'individuazione ed i perimetri degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, riconoscendo gli elementi detrattori che compromettono la qualità percettiva dei luoghi (attività produttive in zona impropria, edifici non più funzionali, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti NT.

PRESCRIZIONI

4. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n. 4 "Carta delle Trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei con visuali;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista paesaggistico;
 - controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.
5. Per gli elementi di cui al precedente comma 1, il PI individuerà gli interventi non ammissibili, tra i quali, a titolo esemplificativo, si elencano i seguenti:
 - a) per i Campi chiusi di Villaraspa è vietata l'alterazione fisica della partitura poderale e delle baulature esistenti, gli interventi di migioria fondiaria nonché la modifica del sistema idrico superficiale mediante sistemazioni idraulico-agrarie con drenaggio tubolare sotterraneo, l'estirpo di specie arboreo-arbustive non infestanti perimetrali ai campi chiusi, salvo per comprovate ragioni fitosanitarie;
 - b) per i parchi storici sono vietati gli interventi che comportino perdita della connotazione paesaggistica e del valore faunistico degli stessi;
 - c) per le siepi e filari alberati sono vietati gli interventi che comportino la modifica dell'impianto originario e la perdita permanente di complessità vegetazionale. Ogni intervento che comporti l'alterazione morfologica del fondo con perdita della realtà vegetazionale, è subordinato a preventiva richiesta al Comune che dovrà contenere:
 - indicazione dell'intervento sulle planimetrie del P.I. vigente;
 - numero e specie degli esemplari dei quali si richiede l'autorizzazione all'abbattimento;
 - motivi della richiesta;

- esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto;
- specie con cui si intende sostituire gli esemplari da abbattere, che devono essere scelte tra quelle autoctone coerenti con il paesaggio agrario locale, eventuali altre misure di mitigazione o compensazione.

Fatte salve le eventuali competenze di altri Enti, il Comune potrà esprimere un diniego motivato entro 30 giorni dalla data di inoltro della richiesta. Dopo tale termine, in assenza di comunicazioni da parte dell'Ufficio stesso, si potrà procedere con l'intervento richiesto;

- d) per gli alberi monumentali è vietata l'estirpazione, salvo per comprovate ragioni fitosanitarie. In tal caso si dovrà provvedere al ripristino dell'alberatura esistente.

ART. 29 – INVARIANTI DI NATURA AMBIENTALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.Lgs. n. 42/2004, "Codice dei beni culturali e del paesaggio".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n. 52 del 13.09.1978, "Legge forestale regionale".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 36 Tav. n. 1, Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale
- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. definisce invarianti di natura ambientale gli ambiti e gli elementi riconducibili a:
 - a) Fagaré e Colli Asolani, quale area boschiva di interesse vegetazionale e di valenza naturalistica per la presenza di formazioni relitte di quercu-carpinetu collinare;
 - b) idrografia;
 - c) sorgenti.
2. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di potenzialità naturalistica ed ecologica.

DIRETTIVE

3. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza ambientale, individuando gli elementi che compromettono la qualità ambientale dei luoghi (usi impropri dei terreni, attività produttive in zona impropria, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
4. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n. 4.1 "Carta delle Trasformabilità", gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - incentivazione di attività complementari a quella agricola tradizionale compatibili con gli obiettivi di tutela definiti nel presente Articolo;
 - riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico.

ART. 30 – INVARIANTI DI NATURA AGRICOLA-PRODUTTIVA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. definisce invarianti di natura agricola-produttiva gli ambiti e gli elementi riconducibili alle porzioni del territorio comunale nelle quali sono riconoscibili i caratteri prevalenti di integrità rurale e di potenzialità produttiva.
2. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di:
 - a) integrità della maglia poderale agricola;
 - b) potenzialità produttiva del suolo, nel rispetto degli assetti geomorfologici, idraulici e delle peculiarità pedologiche delle singole aree;
 - c) elementi lineari e puntuali, fisici e biotici, caratterizzanti il paesaggio agricolo.

DIRETTIVE

3. Il P.I. sulla base di specifici elementi analitici potrà meglio definire i perimetri degli ambiti territoriali di importanza agricola-produttiva, individuando gli elementi che compromettono la qualità dei luoghi (usi impropri dei terreni, attività produttive in zona impropria, ecc.), indicando le necessarie misure di riqualificazione anche attraverso il credito edilizio di cui al precedente Art. 5 delle presenti N.T..
4. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tav. n. 4.1 “Carta delle Trasformabilità”, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell’integrità del territorio e contenimento del consumo di suolo;
 - valorizzazione degli assetti produttivi agricoli esistenti, compatibilmente con le finalità di salvaguardia dei caratteri di integrità del sistema rurale.
5. Il P.I. provvederà a disciplinare, per ogni intervento di trasformazione del suolo agricolo, la compensazione della biopotenzialità territoriale compromessa a seguito della realizzazione dello stesso. La valutazione funzionale della compensazione dovrà essere predisposta, all’interno di un idoneo progetto di inserimento ambientale dell’intervento, da tecnico abilitato in materia ambientale.
6. Il P.I. provvederà a definire le azioni volte al mantenimento e ricostituzione delle siepi nei loro elementi vegetali attraverso:
 - l’integrazione dei soggetti morti con altri della stessa specie;
 - il mantenimento o creazione di una composizione planiziale;
 - il perseguimento, per le siepi di nuova costituzione, di modelli strutturali planiziali con finalità principalmente ecologiche e ambientali, volte a garantire la biodiversità del sistema ed un basso fabbisogno d’intervento umano.

ART. 31 – INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE E/O ARCHITETTONICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13 e n. 40

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 37 Tav. n. 2, Carta delle invarianti
- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. definisce invarianti di natura storico monumentale:
 - a) i centri storici, di cui all'Art. 15 delle presenti NT;
 - b) le ville venete e le relative pertinenze:
 - Villa De Bettis
 - Villa Munari
 - Casa Noal, Cavarzan
 - Palazzo Faveri, Tron
 - Villa Viviani
 - Villa Balzan
 - Villa Bolzonello
 - Casa Bolzonello - Bortolin
 - c) l'archeologia industriale:
 - Fornace di Fagaré
 - Miniere di carbone
 - Ex fornace Cenacchi
 - Magazzino F.S.
 - Stazione F.S.
 - Centrale elettrica Bellona
 - Campanile dell'Orologio
 - Canapificio Antiga
 - Ex filanda, liquorificio Brotto
 - Ex calzaturificio Munari
 - Salumificio Spinetta
 - d) gli edifici di pregio architettonico;
 - Santuario Madonna della Rocca
 - Casa Bolzonello
 - Abitazioni civili
 - Municipio
 - e) i manufatti della Grande Guerra;
 - f) i manufatti in pietra e religiosi;
 - g) le pertinenze degli edifici di pregio architettonico (PTCP di Treviso);
 - h) i contesti figurativi degli edifici di pregio architettonico (PTCP di Treviso).
2. Il P.A.T. promuove la difesa e/o la valorizzazione di queste porzioni di territorio per le quali si riconoscono le peculiarità in termini di testimonianza storico-culturale e valore paesaggistico.

DIRETTIVE

3. Il P.I., provvederà a completare l'individuazione, la tutela e la valorizzare degli edifici meritevoli di tutela per la particolare rilevanza storico-monumentale e delle pertinenze degli edifici vincolati definendo misure per:
 - la conservazione e creazione di coni visuali e di quinte per valorizzare le visibilità dell'edificio e/o del complesso storico;
 - la qualità architettonica delle nuove edificazioni e la sistemazione degli spazi scoperti che rientrano nei coni visuali-paesaggistici degli edifici di pregio;

- il controllo delle altezze, l'uso dei materiali, l'esposizione dei cartelli pubblicitari, le installazioni tecnologiche;
- l'incentivazione di interventi di dismissione e demolizione di recenti preesistenze abitative e produttive improprie e loro delocalizzazione verso nuovi nuclei abitativi e produttivi attrezzati ovvero verso preesistenze compatibili;
- l'incentivazione del "concorso" come strumento per la qualificazione dei progetti urbanistici ed architettonici d'intervento nei centri storici;
- la promozione di interventi di manutenzione/rinnovo delle fronti edificate coordinati secondo indirizzi omogenei, e la soppressione o trasformazione di configurazioni architettoniche improprie;
- l'estensione delle aree interessate dai progetti architettonici al fine di considerare anche la riconfigurazione degli intorni e degli spazi ineditati contigui;
- la valorizzazione dei manufatti di ingegneria idraulica di particolare interesse storico ambientale.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Per queste invarianti di natura storico-monumentale valgono le seguenti prescrizioni:
 - il grado di protezione degli edifici è quello definito dal P.R.G.C. Vigente al momento dell'entrata in vigore del primo P.A.T.;
 - la modifica del grado di protezione è possibile attraverso il P.I. se motivata da opportuna analisi storico-morfologica.
5. Per ogni tipo di intervento da attuarsi sulle risorse di interesse provinciale (Canapificio Veneto, le rispettive pertinenze scoperte e contesti figurativi), è necessario definire una progettazione architettonica articolata in quattro momenti:
 - a) riabilitazione qualitativa complessiva dell'ambito considerato unitariamente;
 - b) riabilitazione dei singoli oggetti architettonici compresi nell'ambito;
 - c) disciplina degli usi, funzioni e attività ammissibili e verifica di compatibilità delle trasformazioni formali e funzionali;
 - d) disciplina delle procedure e dei programmi di intervento ammissibili.

TITOLO V: FRAGILITA'

ART. 32 – COMPATIBILITÀ GEOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni".
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (LR 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio").
- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative".
- Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, "Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica".
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto "Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 "Ulteriori modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»".
- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, "Norme tecniche per le costruzioni".
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 38 Tav. n. 3, Carta delle fragilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Trattasi della definizione della compatibilità geologica dei terreni ai fini urbanistici. La classificazione delle fragilità ai fini edificatori è fondata su indici relativi di qualità dei terreni con riferimento:
 - alle caratteristiche geologiche e geotecniche nei confronti delle opere di fondazione;
 - alla compressibilità dei terreni;
 - alla sicurezza di arginature o di altre opere idrauliche ed al relativo rischio idraulico;
 - alla stabilità dei versanti con verifiche dei relativi coefficienti di sicurezza;
 - alla capacità di drenaggio locale;
 - alla profondità della superficie di falda;
 - alla risposta sismica locale;
 - ad altre caratteristiche geologiche minori.
2. Sono individuate ai sensi del precedente comma 1 del presente Articolo, due categorie di terreno:
 - a) aree idonee a condizione;
 - b) aree non idonee;

DIRETTIVE

3. Il P.I., tenuto conto delle previsioni del P.A.T. ed in relazione anche alla classificazione sismica del comune, provvederà a disciplinare la localizzazione e la progettazione degli interventi edificatori sulla base della classificazione di cui al presente Articolo, ed in conformità alle Norme tecniche emanate con il DM 11/3/1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione", con il DM 14.01.2008, "Norme tecniche per le costruzioni" e con la DGRV n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (LR 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio").

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Le due categorie di terreno sono così regolamentate:
- a) area idonea a condizione" include una importante parte territorio comunale ove è necessario che in tutte le fasi di utilizzo edificatorio si proceda ad accurata:
- indagine geologica e geotecnica, con formulazione di modelli geologici e geotecnici;
 - rilievi topografici di dettaglio in relazione al possibile rischio idraulico ed alla stabilità dei terreni in senso lato (cedimenti, instabilità, liquefazione);
 - valutazione della amplificazione sismica locale;
- il tutto al fine di dimensionare adeguatamente le opere di fondazione, definire accuratamente le modalità di regimazione e drenaggio delle acque, indicare la presenza di un potenziale rischio idraulico, verificare la eventuale necessità di procedere al rialzo del piano di campagna di riferimento o alla realizzazione di altre misure volte a ridurre il rischio citato, definire le modalità dei movimenti terra consentiti, stabilire le misure atte a mantenere un corretto equilibrio idrogeologico locale, definire i possibili rischi di liquefazione dei materiali sabbiosi e le eventuali misure correttive;
- b) le aree non idonee, in cui l'edificazione è preclusa a causa della elevata penalizzazione locale. In tali aree non sono ammessi nuovi interventi edilizi come definiti all'Art. 3 del D.P.R. 380/2001, fatti salvi:
- gli interventi sull'esistente di cui all'Art. 3, comma 1, lett. a), b), c), d) del D.P.R. 380/2001;
 - gli interventi previsti dal Titolo V della L.R. 11/2004 limitatamente a quanto previsto all'Art.44, comma 4, lett. a) in aderenza al fabbricato esistente e con le medesime caratteristiche architettoniche;
 - nelle aree non idonee è prevista la possibilità di realizzare interventi di carattere infrastrutturale non altrimenti ubicabili, previo approfondimento geologico esteso ad un adeguato intorno geomorfologico.

ART. 33 – AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 38 Tav. n. 3, Carta delle fragilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono individuate con apposita grafia le parti del territorio del Comune soggette a dissesto idrogeologico quali:
 - a) area di frana;
 - b) aree soggette ad erosione;
 - c) aree soggette a sprofondamento carsico;
 - d) scarpate di sbancamento di terrapieno.

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà a precisare ulteriormente l'individuazione e la classificazione degli elementi elencati al precedente comma 1 del presente articolo, in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Le aree individuate ai sensi presente Articolo sono fortemente penalizzate sotto il profilo edificatorio.
4. Gli interventi sull'edificato esistente devono essere finalizzati al restauro e consolidamento delle strutture edilizie compatibilmente con gli obiettivi e gli interventi di difesa idrogeologica per la stabilità delle scarpate e delle fenomenologie in atto.
5. All'interno dei bacini erosivi e delle nicchie di distacco di frana e per 20 (venti) metri dal margine superiore delle stesse sono possibili solo interventi edilizi limitati con difesa e consolidamento dei versanti e azioni di stabilizzazione e di rimboschimento. Le opere di difesa e consolidamento devono essere realizzate per quanto possibile con metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesaggistico – ambientale.

ART. 34 – COMPATIBILITÀ IDRAULICA DEI FUTURI INTERVENTI URBANISTICI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
- Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione
- Progetto di Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Sile e della pianura tra Piave e Livenza
- D.G.R. n. 1322 del 10 maggio 2006, “Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e s.m.i.
- D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 e ss.mm.ii.: Piano di Tutela delle Acque (PTA) Regione Veneto – Norme tecniche di Attuazione (NTA).

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 38 Tav. n. 3, Carta delle fragilità
- Elab. n. 29 – All. A, Compatibilità idraulica – Criticità idrauliche e trasformazioni di Piano

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. recepisce le indicazioni emerse dalla valutazione di compatibilità idraulica e geologica riguardanti le aree classificate dagli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore in relazione alla pericolosità idraulica.

DIRETTIVE

2. Per le aree elencate al precedente comma 1 del presente Articolo, il P.I. provvederà a precisarne ulteriormente l’individuazione e la classificazione in armonia con gli strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, tenendo conto degli interventi riguardanti la rete idraulica.
3. Il P.I. ed i P.U.A. dovranno contenere:
 - a) uno studio di compatibilità idraulica per tutto il territorio interessato dallo strumento urbanistico, una valutazione dell’alterazione del regime idraulico provocata dalle nuove previsioni urbanistiche, nonché idonee misure compensative. In particolare lo studio dovrà assicurare che non siano significativamente variati il grado di permeabilità e le modalità di risposta agli eventi meteorici del suolo, eventualmente individuando superfici atte a favorire l’infiltrazione delle acque e la realizzazione di volumi di invaso compensativi. Per la determinazione delle piogge potrà essere fatto riferimento alle seguenti curve segnalatrici di possibilità pluviometrica valide per precipitazioni da 5 minuti a 60 minuti (1) e da un’ora in su (2) con Tr= 50 anni (t espresso in minuti):

$$\begin{aligned} (1) \quad h &= 75,961 * t^{0,490} \\ (2) \quad h &= 59,448 * t^{0,288} \end{aligned}$$

O, in alternativa, alla curva a tre parametri proposta dal Consorzio di Bonifica e valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con Tr=50 anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{31.5}{(11,3 + t)^{0.797}}$$

le misure compensative e/o di mitigazione del rischio eventualmente previste vanno inserite nella convenzione allegata al P.U.A. che regola i rapporti tra il Comune ed i soggetti privati. Per la valutazione della compatibilità idraulica si applica la D.G.R. 1322 del 10 maggio 2006, “Valutazione della compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici” e s.m.i.;

- b) specifiche norme volte a garantire una adeguata sicurezza degli insediamenti previsti, tenuto conto degli indirizzi e prescrizioni contenute nel P.T.C.P. e nel P.A.T.. In generale, tali norme dovranno regolamentare le attività consentite, gli eventuali limiti e divieti, fornire indicazioni sulle eventuali opere di mitigazione da porre in essere e sulle modalità costruttive degli interventi.

PRESCRIZIONI

Edificazione

4. Per tutti gli interventi di nuova edificazione:

- a) dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio di Bonifica competente sul territorio; a tal scopo dovrà essere predisposta una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, etc.) dimensionati sulla base dei volumi di compensazione calcolati come indicato nell'Elaborato n. 29 "Valutazione di Compatibilità Idraulica", rispettando ad ogni modo i valori minimi di compensazione pari a 700 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone industriali e 600 m³/ha per superficie impermeabilizzata delle zone residenziali;
- b) il volume di invaso individuato potrà essere realizzato mediante sovradimensionamento di condotte di raccolta acque bianche e depressioni parziali e/o totali della aree a verde. In tal caso sarà conteggiato fra la quota di scorrimento del manufatto di laminazione e la quota di stramazzo della paratia con bocca tarata; tali volumi possono essere progettati a compensazione di interi comparti urbani piuttosto che di ogni singolo lotto, al fine di garantire maggiori controlli e manutenzioni degli stessi. Qualora, per vincoli altimetrici presenti nell'area di intervento o per la coesistenza con altri sottoservizi, non sia possibile predisporre le nuove reti meteoriche con pendenza longitudinale dell'ordine dell'1‰, è opportuno predisporre più manufatti di regolazione di portata lungo le stesse reti per ottenere il volume di invaso richiesto.
- c) l'invaso ricavato dovrà raccogliere esclusivamente il deflusso dell'ambito oggetto di intervento senza ricevere deflusso idraulico da aree limitrofe. Eventuali corsi d'acqua intersecanti l'ambito di lottizzazione dovranno defluire a valle del manufatto di laminazione. Tutte le aree a verde pubbliche, quelle a ridosso di canali e quelle private per le quali il Consorzio ne evidenzia la necessità in occasione del nulla osta idraulico, anche se non collaboranti alla formazione di volumetria di invaso, vengano mantenute ad una quota di almeno 20 cm inferiore alla quota più bassa del piano viario, al fine di fornire un'ulteriore residua capacità di invaso durante eventi eccezionali (Tr>50 anni).
- d) nelle successive fasi di pianificazione e progettazione dovrà essere concordata con il Consorzio la portata massima ammissibile allo scarico per ciascun ambito di trasformazione / riconversione, indicativamente pari a 10 l/sec*ha su tutto il territorio interessato dal P.A.T..
- e) il sistema di laminazione dovrà essere dotato, alla sua sezione di chiusura, di un manufatto di controllo dotato di paratia con bocca tarata per il rilascio della portata massima consentita e di sfioro di sicurezza, con diametro da calcolarsi in sede di PI. L'altezza di stramazzo dovrà essere posta a quota inferiore di almeno cm 50 rispetto alla quota minima del piano viario di lottizzazione. La quota di scorrimento del manufatto suddetto (alla bocca tarata), venga mantenuta pari o superiore alla quota di piena normale del corpo idraulico ricevente, immediatamente a valle del manufatto medesimo. La sommità del manufatto di controllo venga chiusa con grata metallica calpestabile e la bocca tarata venga protetta da griglia di intercettazione di corpi grossolani. Il fondo del manufatto suddetto, venga mantenuto a quota più bassa di almeno cm 30 – 40 rispetto alla quota di scorrimento. Facoltativamente, la bocca tarata potrà essere dotata di porta a clapet per evitare eventuali rigurgiti dai corpi idrico ricevente;
- f) La quota di imposta dei nuovi fabbricati dovrà essere mantenuta superiore di almeno cm 20 rispetto al piano campagna. Eventuali locali interrati, peraltro sconsigliati, dovranno essere dotati di idonea impermeabilizzazione oltre che di efficienti ed affidabili dispositivi di aggettamento. Si prescrive inoltre che, qualora si vogliano realizzare aperture quali prese d'aria o bocche di lupo, l'altezza di posizionamento delle stesse rispetto al piano campagna dovrà essere valutata da tecnico qualificato;
- g) si raccomanda di realizzare le aperture quali prese d'aria o bocche di lupo, nonché ogni accesso, non in contro-flusso rispetto alla pendenza dei rilievi collinari;
- h) dovrà essere mantenuto in costante efficienza idraulica il sistema di laminazione e le affossature private;
- i) per lo smaltimento di una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con Tr=50 anni e fino al 75% per le piogge con Tr=200 anni in

pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10-3 m/s e frazione limosa inferiore al 5%) si possono adottare pozzi disperdenti nel numero di 20 per ettaro di superficie impermeabilizzata, aventi diametro interno 1,5 m e profondità 5 m, purché esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale sciolto di grande pezzatura. In alternativa ai pozzi drenanti potrà essere concordato con il Consorzio di Bonifica Piave l'utilizzo di tubazioni forate o trincee drenanti, solo nelle aree in cui la profondità della falda risulti maggiore di 2 m. Andrà considerato un franco di 1 m dal fondo della trincea al livello di massima escursione di falda. Nel caso di condotta essa deve essere avvolta da almeno 30 cm di materiale ghiaioso avente pezzatura dai 50 ai 150 mm. La rete di drenaggio deve avere un pozzetto di ispezione a monte e uno a valle. La distanza tra due linee drenanti deve essere di almeno 1 m. Per la linea perdente deve essere predisposto un troppo pieno di sicurezza collegato alla rete di smaltimento superficiale. È comunque opportuno che lo scarico delle meteoriche sui pozzi costituisca una misura di troppo pieno nei confronti della rete superficiale: le tubazioni di raccolta dovranno essere collegate con la rete di scolo tramite un manufatto di regolazione delle portate; le tubazioni di collegamento verso i pozzi dovranno, a loro volta, avere quota di scorrimento pari alla quota di massimo invaso prevista nelle tubazioni di scarico, così che l'acqua che verrà dispersa in falda subisca un processo di sedimentazione.

- j) in corrispondenza dei corsi d'acqua presenti, particolare attenzione dovrà essere posta per il rispetto della fascia di rispetto dagli stessi e nella realizzazione degli interventi che non dovranno ridurre le sezioni idrauliche. Quindi eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua dovranno essere tali da non pregiudicare gli eventuali ampliamenti degli stessi.
- k) Le nuove edificazioni a destinazione residenziale, produttiva ed a servizi dovranno essere realizzate a completamento delle aree urbanizzate già esistenti, senza alterare l'ATO 03 "Bosco del Fagaré e Colli Asolani", importante polo di interesse naturalistico ed ambientale.
- l) Si rammenta quanto previsto al punto 10, art. 39 delle NTA del PTA riguardo al divieto di realizzare superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m² fatte salve le deroghe di legge.
- m) Nel caso di insediamenti produttivi, come quelli indicati nell'allegato F del PTA, le acque meteoriche di prima pioggia devono essere convogliate verso la rete di scolo superficiale o ad infiltrazione sub-superficiale, adeguatamente trattate da sistemi di sedimentazione e disoleatura, aventi specifiche tecniche e dimensioni indicate nell'art. 39 delle NTA dello stesso PTA..
- n) la demolizione di edifici ricadenti in aree a rischio idraulico determina a favore dell'avente titolo un credito edilizio di cui al relativo articolo delle presenti NT.
- o) nei casi di demolizione con ricostruzione di edifici ricadenti in zone di vincolo, è consentito l'arretramento o la ricostruzione a quote più elevate se in zone allagabili.

Viabilità e parcheggi

- 5. Gli interventi di nuova realizzazione:
 - a) degli accessi devono:
 - prevedere la quota di sottotrave dell'impalcato in modo da non ostacolare il libero deflusso delle acque;
 - privilegiare la realizzazione di pontiletti a luce netta o scatolari anziché tubazioni in cls;
 - b) della viabilità devono:
 - essere dotati di una relazione idraulica specifica con il dimensionamento degli interventi di tipo idraulico proposti;
 - prevedere fossi di raccolta delle acque meteoriche, adeguatamente dimensionati, in modo tale da compensare la variazione di permeabilità causata dalla realizzazione delle infrastrutture, al fine di non sovraccaricare i ricettori finali delle acque. Salvo che le verifiche di dettaglio di cui al punto precedente dimostrino la necessità di misure ancor più cautelative, va adottata per la nuova viabilità una capacità di invaso minima dei fossi di guardia di 800 mc/ha di superficie di intervento;
 - garantire la continuità idraulica attraverso tombotti di attraversamento adeguatamente dimensionati;

- prevedere, qualora ne sia comprovata l'importanza strategica dal punto di vista della gestione idraulica del territorio Comunale, il sovradimensionamento delle opere di mitigazione idraulica;
- c) delle superfici adibite a parcheggio, cortili e viali d'accesso devono:
 - utilizzare, preferibilmente, materiali drenanti ed assorbenti posati su appositi sottofondi che garantiscano una buona infiltrazione del terreno. Va verificata caso per caso l'applicabilità di tale indicazione, tenendo conto delle limitazioni in merito alla qualità delle acque infiltrabili direttamente nel sottosuolo dettate dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.

Rete Fognaria

6. Il rilascio del titolo edilizio da parte del Comune è subordinato:
 - a) all'attestazione di compatibilità del progetto di allacciamento alla rete fognaria delle acque bianche o miste emessa dal soggetto gestore, fatto salvo eventuale sistema di smaltimento alternativo autorizzato dalle autorità competenti;
 - b) alle condizioni, fissate dal soggetto gestore, finalizzate a garantire il trattenimento delle "acque di supero" all'interno dell'area di pertinenza, in recipienti appositamente realizzati, in modo da convogliarle alla fognatura, con sistemi idonei, in tempi successivi alle precipitazioni meteoriche.

Rete idraulica

7. Lo scarico nei fossati e nei corsi d'acqua delle portate di pioggia o depurate è subordinato a:
 - a) rispetto delle modalità e limitazioni indicate dall'Ente gestore degli stessi a tutela dell'idoneità all'uso in cui le acque fluenti nei canali sono destinate e a tutela della sicurezza idraulica del territorio;
 - b) rispetto dei limiti qualitativi imposti dal Piano di Tutela delle Acque del Veneto.
8. Le tombature e le coperture dei corsi d'acqua che non siano dovute a evidenti e motivate necessità di pubblica incolumità sono vietate, come previsto dall'Articolo 115 del D. Lgs. 152/2006. Le eventuali tombature devono comunque:
 - a) essere sottoposte a parere del Consorzio di Bonifica;
 - b) avere diametro minimo di 80 cm ed in ogni caso garantire la stessa capacità di portata del fossato di monte, con pendenza di posa tale da evitare ristagni e discontinuità idrauliche;
 - c) recuperare, nei casi di chiusura dei fossati, l'invaso sottratto mediante realizzazione di nuovi fossati perimetrali o mediante l'abbassamento del piano campagna relativamente alle zone adibite a verde;
 - d) garantire, oltre che la perfetta funzionalità idraulica, anche una facile manutenzione (canal-jet, mezzi meccanici).

Generali

9. Nel dimensionamento dei volumi di laminazione deve essere:
 - a) garantito il rispetto del limite di portata scaricabile;
 - b) invasata l'eccedenza per tutta la durata dell'evento di progetto.
Il limite di portata scaricabile è fissato in 10 l/s/ha per tutto il territorio Comunale.
10. Dovranno essere esplicitate le prescrizioni di carattere idraulico nei permessi a costruire e nelle autorizzazioni edilizie (per fabbricati, ponti, recinzioni, scarichi, etc.) nonché, in fase di collaudo e rilascio di agibilità, verificato il rispetto delle prescrizioni stesse, in particolare per quanto concerne le quote altimetriche e le dimensioni dei manufatti.
11. Le presenti norme si applicano anche ai progetti di opere pubbliche la cui approvazione costituisce variante allo strumento urbanistico generale.
12. Il P.I. può introdurre modifiche dei parametri, procedure, modalità attuative relativi al presente articolo, senza procedere ad una variante del P.A.T..

ART. 35 – ZONE OMOGENEE IN PROSPETTIVA SISMICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 14.01.2008, “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”.
- D.G.R.V. n. 3308 del 04.11.2008 Applicazione delle nuove norme tecniche sulle costruzioni in zona sismica. Indicazioni per la redazione e verifica della pianificazione urbanistica. (LR 11 del 23 aprile 2004 “Norme per il governo del territorio”).
- L. 02.02.1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 11.03.1988, "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- Circ. LL. PP. 24.09.1988, n. 30483 "Norme tecniche per terreni e fondazioni - Istruzioni applicative".
- Circ. Reg. 05.04.2000, n. 9, “Indirizzi in materia di prescrizioni tecniche da osservare per la realizzazione di opere pubbliche e private. Obblighi derivanti dalla L. 02.02.1974, n. 64 e dal D.M. 11.03.1988”.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003, “Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in zona sismica”.
- Deliberazione n. 67 del 03.12.2003 del Consiglio Regionale del Veneto “Decreto legislativo n. 112/1998 articolo 94, Legge 2 febbraio 1974, n. 64 e Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.03.2003, n. 3274 come modificata dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 02.10.2003, n. 3316. Nuova classificazione sismica del territorio regionale: Direttive”.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3431 del 03.05.2005 “Ulteriori modifiche ed integrazioni all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»”.
- D.M. Infrastrutture e dei Trasporti del 14.09.2005, “Norme tecniche per le costruzioni”.
- Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28.04.2006 “Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 38 Tav. n. 3, Carta delle fragilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Nella Carta delle fragilità sono state individuate le zone omogenee in funzione dei possibili effetti locali di amplificazione e/o di instabilità in prospettiva sismica:
 - a) aree stabili suscettibili di amplificazione sismica;
 - b) aree suscettibili di instabilità.

DIRETTIVE

2. Il P.I., relativamente agli effetti dell’inserimento nelle categorie individuate nella Tav. n. 3, “Carta delle fragilità”, dovrà effettuare i seguenti approfondimenti:
 - a) aree "stabili suscettibili di amplificazione sismica": all'interno del P.I. l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico, dovrà essere preceduto da una accurata definizione della amplificazione sismica locale, con particolare riferimento alla determinazione delle Vs30 (velocità di propagazione delle onde di taglio entro i primi 30 metri di profondità) e della profondità del bedrock sismico;
 - b) aree “suscettibili di instabilità”: all'interno del P.I. l'utilizzo urbanistico o edificatorio o per realizzare sistemi, reti di comunicazione ed infrastrutturali e corridoi per il trasporto energetico oltre ad una accurata definizione della amplificazione sismica locale secondo le disposizioni

precedentemente esposte, dovranno essere approfondite le problematiche di instabilità e, ove confermate, prevedere la realizzazione dei necessari interventi.

3. Per le modalità di approfondimento, con riferimento al P.I., si rimanda al contenuto della già citata D.G.R.V. n. 3308/2008 ed al punto 4 del capitolo 9 della Relazione Tecnica dello Studio di Compatibilità Sismica.

TITOLO VI: TRASFORMABILITA'

PARTE I: AZIONI STRATEGICHE

ART. 36 – URBANIZZAZIONE CONSOLIDATA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 13.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le aree di urbanizzazione consolidata comprendono:
 - a) gli ambiti territoriali in cui l'esistenza e dotazione delle opere di urbanizzazione primaria consentono l'intervento diretto senza ulteriori prescrizioni;
 - b) gli ambiti territoriali destinati dal P.R.G.C. Vigente a zone territoriali omogenee di tipo A, B, C, D ed F.

DIRETTIVE

2. Il P.I. articola la disciplina di queste aree precisando i perimetri delle porzioni di area ad urbanizzazione consolidata:
 - sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, l'adeguamento degli indici di edificabilità secondo criteri di ottimale utilizzo della risorsa suolo e la possibilità di recupero e riconversione dei corpi edilizi eventualmente adibiti ad attività produttive in zona impropria;
 - interstiziali o di frangia, non sufficientemente dotate delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi, prevedendo, nei limiti del Dimensionamento dell'ATO di appartenenza, la possibilità di ampliamento e/o di nuova edificazione;
 - definite dalle zone di espansione.
3. Il P.I. provvederà al monitoraggio del fabbisogno edilizio residenziale al fine di verificare il grado di utilizzo del patrimonio edilizio coerentemente con i limiti fissati dal PTCP.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Negli ambiti di urbanizzazione consolidata e nelle aree di trasformazione, sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti nel rispetto dei parametri edilizi e delle modalità di intervento previste dai previgenti P.R.G.C., qualora compatibili con il P.A.T..

ART. 37 – EDIFICAZIONE DIFFUSA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento del Veneto.
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Treviso.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono ambiti extraurbani caratterizzati da forme di edificazione:
 - a) a morfologia lineare lungo gli assi viari e/o nucleare isolata;
 - b) eterogenea sotto il profilo delle funzioni ospitate e della consistenza edilizia, espresse: dalla residenza originariamente agricola insieme con i relativi annessi rustici, di differente stato di conservazione compresi fenomeni di abbandono e degrado, ma anche dalle attività manifatturiere che si sono innestate sui corpi di fabbrica rurali, spesso ampliandoli e adattandoli alle specifiche esigenze produttive;
 - c) dotata delle opere di urbanizzazione essenziali e sostanzialmente carente dei servizi collettivi propri delle zone residenziali.

DIRETTIVE

2. Il P.I.:
 - precisa i perimetri degli ambiti di edificazione diffusa indicati dal P.A.T..
 - verifica le categorie di intervento e le destinazioni d'uso previste nel P.R.G.C. Vigente .
3. Il P.I. mediante specifica schedatura di ciascun ambito, disciplina gli interventi edilizi ammissibili prevedendo:
 - limitati e puntuali interventi di ampliamento e nuova edificazione ad uso residenziale, nel rispetto del Dimensionamento dei singoli ATO definiti dal P.A.T.;
 - integrazione delle opere di urbanizzazione carenti e delle aree per servizi pubblici e di uso pubblico;
 - miglioramento delle condizioni di sicurezza della viabilità, in relazione al tema degli accessi carrai con sbocco diretto sulla strada, soprattutto per quanto concerne le attività produttive e commerciali;
 - integrazione, miglioramento e messa in sicurezza dei percorsi ciclo-pedonali, connettendoli e mettendoli a sistema con quelli di fruizione del territorio aperto;
 - realizzazione di idonee fasce di mitigazione e compensazione ambientale dei nuclei residenziali in territorio extraurbano, anche mediante la realizzazione di una fascia d'alberatura autoctona di indicativamente 8 m e con l'utilizzo di tipologie edilizie dell'architettura rurale;
 - definizione di criteri per l'insediamento di attività di agriturismo ed altre attività compatibili con le caratteristiche dell'area.

ART. 38 – AREE DI RIQUALIFICAZIONE E RICONVERSIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. n. 13

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Le “Aree di riqualificazione e riconversione” includono ambiti territoriali consolidati che presentano caratteri di criticità od obsolescenza dovuti principalmente a processi di dismissione di attività produttive o di progressiva loro incompatibilità con l’evoluzione del contesto urbano e territoriale di riferimento, cui il P.A.T. attribuisce un ruolo strategico ai fini sia del superamento delle situazioni di degrado sia del soddisfacimento futuro del fabbisogno collettivo di qualità urbana e territoriale.

DIRETTIVE

2. Il P.I. può introdurre nuove “Aree di riqualificazione e riconversione” o modificare i parametri edificatori ed il perimetro di quelle individuate nel P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso P.A.T., ferme restando le seguenti regole:
 - la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto dei principi definiti nel Titolo II delle presenti NT;
 - la riqualificazione deve essere condotta nel rispetto degli indirizzi formulati negli elaborati del P.A.T.;
 - tutte le aree di riqualificazione dovranno essere soggette a P.U.A. e convenzionamento.
3. La riqualificazione si attua con interventi estesi all’intero ambito o a parti di esso attraverso:
 - il riordino degli insediamenti esistenti e il ripristino della qualità ambientale anche attraverso l’ammodernamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie e dell’arredo urbano;
 - il riuso di aree dismesse, degradate, inutilizzate, a forte polarizzazione urbana, anche mediante il completamento dell’edificato;
 - il miglioramento della qualità urbana mediante una maggiore dotazione di spazi e servizi pubblici;
 - una più omogenea individuazione dei caratteri planivolumetrici degli edifici, anche mediante interventi di trasferimento tra diversi lotti delle volumetrie edificate o di diradamento delle stesse.

ART. 39 – AREA PRODUTTIVA AMPLIABILE - PTCP

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli ambiti destinati ad attività produttive già riconosciuti dal PTCP quali ampliabili e che interessano il territorio comunale di Cornuda sono circoscritti alla “Zona Industriale di Via Padova”.
2. Tale ambito è considerato dal P.A.T. di carattere strategico ed è pertanto finalizzato a:
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D;
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive localizzate in zona impropria;
 - ampliamento di unità locali già presenti nel territorio comunale;per una riorganizzazione complessiva delle aree produttive ed una qualificazione della struttura interna di servizi di rilevanza comunale ed intercomunale.

DIRETTIVE

3. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni fissate dal P.A.T. persegue le finalità di cui al comma 2 del presente Articolo definendo:
 - a) gli ambiti destinati alla rilocalizzazione delle attività produttive, mediante l'applicazione dello SUAP, individuando:
 - le specifiche zone territoriali omogenee;
 - i parametri urbanistici;
 - la disciplina delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie e stradali ammesse;
 - b) gli ambiti esclusi dallo sviluppo insediativo e dall'applicazione dello SUAP tra cui:
 - quelli interessati dalle invariati di cui al precedente Titolo I, Capo II;
 - quelli sottoposti a vincolo ex L. 431/85 esterni all'urbanizzazione consolidata e all'edificazione diffusa;
 - quelli interessati dalla tutela dell'idrografia principale ai sensi del precedente Art. 18 delle presenti Norme Tecniche;
 - c) gli strumenti attuativi garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici e valutando la possibilità di operare con programmi complessi nel rispetto degli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica;
 - d) la priorità per l'insediamento di tipologie produttive:
 - omogenee e di filiera;
 - a basso grado di inquinamento;
 - che garantiscano un'occupazione qualificata;
 - e) le destinazioni d'uso ammesse dagli Artt. 14 e 15 delle Norme Tecniche del PTCP.
4. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della VAS, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione e/o dismissione di attività produttive site in zona D;
 - rilocalizzazione e dismissione di attività produttive site in zona impropria;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio comunale;
 - riorganizzazione delle aree produttive;
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;

- f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;
procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.
- 5. Il P.I. definisce le modalità per il trattamento e recupero delle acque piovane, il recupero delle acque piovane da raccogliere in vasche di stoccaggio, l'eventuale scarico delle acque in un corso d'acqua solo a seguito di concertazioni con Autorità/Consorzio, Comuni interessati ed Ente gestore.
- 6. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle N.T.A. del P.R.G. Vigente.

ART. 40 – AREE PRODUTTIVE NON AMPLIABILI - PTCP

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

RIFERIMENTI CARTOGRAFICI

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

DEFINIZIONI, CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli ambiti destinati ad attività produttive non ampliabili sono tutti quelli destinati dal P.R.G.C. vigente alla data di entrata in vigore del P.A.T. a zone di tipo D produttive ad esclusione di quelle individuate nel precedente Art. 39.
2. Tali ambiti sono considerati di carattere non strategico e sono finalizzati all'organizzazione delle attività in essere o alla riconversione funzionale e insediativa secondo quanto previsto dal PTCP di Treviso e nelle direttive e prescrizioni del presente articolo.

DIRETTIVE

3. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi e i limiti quantitativi fissati dal P.A.T. definisce le destinazioni d'uso ammesse individuando nel contempo le azioni di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale e le modalità di applicazione degli strumenti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.
6. Il P.I., in coerenza con le indicazioni della VAS, monitora le trasformazioni territoriali riguardanti il sistema produttivo e individua gli interventi di trasformazione urbanistica in attuazione delle previsioni del P.A.T. sulla base dei seguenti indicatori:
 - a) stato di attuazione delle aree esistenti;
 - b) stato di attuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie;
 - c) quantificazione e qualificazione della domanda generata dalla:
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona D;
 - rilocalizzazione di attività produttive site in zona impropria;
 - ampliamento di attività già presenti nel territorio del Comune da realizzarsi nelle “Aree produttive ampliabili” come definite nel precedente Art. 39;
 - riorganizzazione delle aree produttive;
 - d) presenza di vincoli urbanistici e territoriali;
 - e) presenza di ambiti di degrado paesaggistico e ambientale;
 - f) presenza di ambiti ad elevata vulnerabilità ambientale;procedendo contestualmente all'aggiornamento del censimento delle attività produttive in zona impropria e ad alto impatto ambientale ed antropico e delle relative priorità di trasferimento.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

7. Gli interventi di riconversione funzionale e riqualificazione ambientale sono subordinati alla redazione di P.U.A..
8. Prima dell'adeguamento dei singoli P.I. alle direttive del presente Articolo il mantenimento delle attività insediate e/o il subentro alle stesse è regolamentato dalle NTA del P.R.G.C. Vigente in analogia a quanto previsto per le attività “fuori zona”.

ART. 41 – LINEE PREFERENZIALI DI SVILUPPO INSEDIATIVO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. fissa le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo” rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata e alle trasformazioni previste dal P.R.G.C. Vigente alla data di adozione del P.A.T..

DIRETTIVE

2. Il P.I. in coerenza con gli indirizzi del P.A.T. ed i limiti quantitativi fissati nella disciplina degli ATO, definisce i principali ambiti di sviluppo edilizio individuando specifiche zone residenziali, produttive e di servizio sulla base dei seguenti criteri:
 - configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata contigue;
 - relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l'immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopedonali;
 - inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell'edificato verso il territorio agricolo;
 - attenersi prioritariamente alle “linee preferenziali di sviluppo insediativo”.
3. Le previsioni di sviluppo definite dal P.I., in conformità alle indicazioni del P.A.T., dovranno essere giustificate da un'effettiva domanda di nuova residenza che andrà soddisfatta prioritariamente attraverso il recupero dei nuclei esistenti e gli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
4. Il P.I. può prevedere una ripartizione e distribuzione dei quantitativi fissati nella disciplina degli ATO, esternamente alle linee preferenziali di sviluppo a completamento delle aree di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa e degli edifici isolati in zona agricola fatto salvo il rispetto dei “limiti fisici alla nuova edificazione”, degli obiettivi generali di contenimento del consumo di suolo e dei vincoli e tutele del P.A.T., e delle condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

5. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette a P.U.A. e ad approfondita analisi preventiva del sistema viabilistico ed infrastrutturale. In caso di criticità e carenza delle stesse, sia prevista un'attenuazione della potenzialità edificatoria in proporzione alle criticità e/o carenze emerse.
6. Tutte le nuove aree di espansione individuate dal P.I. dovranno essere soggette all'istituto della perequazione urbanistica previsto dall'Art. 35 della L.R. 11/2004 e dall'art. 4 delle presenti Norme Tecniche. Le stesse potranno essere anche oggetto dell'atterraggio di volumetrie generate dagli istituti del credito edilizio e/o della compensazione urbanistica.

ART. 42 – LIMITI FISICI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. fissa i limiti fisici alla nuova edificazione con riferimento alla strategia insediativa definita per i singoli sistemi insediativi e per i diversi ambiti funzionali, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali ed agronomiche ed agli obiettivi di salvaguardia dell'integrità dei luoghi del territorio comunale.

DIRETTIVE

2. Il P.I. all'interno dei limiti fisici alla nuova edificazione individuati dal P.A.T. precisa ed articola gli ambiti nei quali è possibile attuare nuovi interventi, distinguendo quelli riservati all'incremento delle attività residenziali e/o produttive e delle attività ad esse connesse, da quelli riservati all'insediamento di attrezzature e servizi a supporto e complemento dei singoli sistemi insediativi e dei diversi ambiti funzionali.
3. Il P.I., nel rispetto delle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio tutelate dal P.A.T. e nel rispetto della SAT di Piano, può prevedere limitate variazioni dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti alla definizione a scala minore delle previsioni urbanistiche, sempre che dette modifiche non comportino l'alterazione dell'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità degli interventi evidenziate negli elaborati della VAS.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. All'esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal P.A.T., sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V della LR n. 11/2004, e dalle presenti norme per le zone agricole, oltre a quanto previsto dal Titolo VI delle presenti N.T..

ART. 43 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE E QUALIFICAZIONE PAESAGGISTICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. n. 13, n. 43, n. 44.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli interventi di mitigazione e qualificazione paesaggistica sono finalizzati alla mitigazione visuale e ambientale di alcuni ambiti di trasformazione in funzione delle destinazioni e usi esistenti limitrofi.

DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà individuare specifiche azioni finalizzate alla:
 - compensazione ambientale per la qualificazione della rete ecologica;
 - mitigazione visiva per la tutela delle visuali e del paesaggio;
 - mitigazione ambientale per la salvaguardia delle zone insediate.

ART. 44 – SERVIZI DI INTERESSE COMUNE DI MAGGIORE RILEVANZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. classifica quali “Servizi di interesse comune di maggiore rilevanza” le aree e/o complessi di servizi istituzionali pubblici a scala territoriale di rilevanza comunale e/o sovracomunale esistenti, da potenziare e/o di nuova collocazione.

DIRETTIVE

2. Il P.I. provvederà a disciplinare:
 - le funzioni da confermare;
 - le funzioni da trasferire;
 - le funzioni da riconvertire;
 - i nuovi ambiti o gli ampliamenti di quelli esistenti, necessari per attuare le strategie di Piano e le dotazioni prescritte dalle disposizioni di legge vigenti.
3. Il P.I., in coerenza con gli indirizzi del P.A.T.:
 - disciplina gli interventi ammissibili;
 - indica gli strumenti attuativi e le modalità di trasformazione urbanistica, garantendo il coordinamento degli interventi urbanistici, disciplinando le destinazioni d'uso e valutando la possibilità di operare con programmi complessi, o di utilizzare gli strumenti della perequazione urbanistica, del credito edilizio e della compensazione urbanistica definendone gli ambiti e i contenuti;
 - prevede interventi di miglioramento qualitativo delle strutture con adeguata accessibilità dalla rete viaria di distribuzione urbana e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, adeguata dotazione di opere di urbanizzazione primaria, prevenzione o mitigazione degli inquinamenti di varia natura ed eliminazione delle barriere architettoniche.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

4. Fino all'approvazione del P.I. restano confermate le previsioni del P.R.G.C. previgente. L'attuazione delle previsioni del P.A.T. potrà avvenire anche mediante ricorso agli istituti della perequazione urbanistica, compensazione urbanistica e credito edilizio, o con l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

ART. 45 – INFRASTRUTTURE VIARIE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso.

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. ha individuato i seguenti assi infrastrutturali di maggior rilevanza:
 - a) S.R. n. 348 “Feltrina”;
 - b) S.P. n. 150 “dei Colli Asolani”;
 - c) S.P. n. 84 “di Villa Barbaro”;
 - d) Ex S.P. n. 667 “di Caerano”;oltre a recepire dal PTPC di Treviso:
 - e) nuovo tracciato della “Strada della Ghiaia”.
2. Il P.A.T. definisce quale obiettivo prioritario la realizzazione di una serie di interventi di nuova costruzione e riqualificazione geometrica e/o funzionale degli assi infrastrutturali appartenenti alla rete della mobilità, come elencata al comma primo del presente Articolo, al fine di conseguire il miglioramento complessivo della viabilità a livello territoriale attraverso:
 - il raggiungimento di più elevati standard di sicurezza;
 - la moderazione del traffico nei tratti urbani;
 - la riorganizzazione dei flussi di traffico;
 - la salvaguardia degli insediamenti dall’inquinamento e dal rumore;
 - la qualificazione dei materiali e degli spazi.

DIRETTIVE

3. Il P.I. provvederà a disciplinare per le singole infrastrutture esistenti e di nuova previsione:
 - la categoria di appartenenza;
 - le modalità di realizzazione e/o riqualificazione;
 - gli interventi di compensazione ambientale;
 - gli interventi relativi alla moderazione del traffico;
 - gli interventi “complementari” riguardanti le intersezioni ed i collegamenti con gli assi principali;
 - gli interventi di qualificazione paesaggistica riguardanti il verde e l’arredo.

ART. 46 – PERCORSI ESCURSIONISTICI, STORICI, RELIGIOSI E FORESTALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua i principali “Percorsi escursionistici, storici, religiosi e forestali” finalizzati a:
 - favorire un’accessibilità di tipo sostenibile all’ecosistema del Fagaré e dei Colli Asolani;
 - promuovere la conoscenza delle valenze storico-ambientali e religiose del territorio comunale;
 - mantenere la percorribilità dei sentieri forestali.

DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà adottare misure finalizzate a:
 - realizzare, recuperare migliorare e valorizzare gli itinerari individuati;
 - mitigare e/o allontanare gli elementi detrattori che compromettono la qualità ambientale e paesaggistica degli itinerari;
 - recuperare funzionalmente i manufatti e le opere tipiche degli itinerari individuati;
 - evidenziare con idonee soluzioni tutti gli elementi che costituiscono la peculiarità degli itinerari, prevedendone la fruizione in collegamento con il sistema insediativo e ambientale circostante;
 - definire gli ambiti in cui, anche all’esterno degli ambiti territoriali di importanza paesaggistica, in fregio agli itinerari è vietata l’installazione di insegne e cartelloni pubblicitari, ad esclusione delle tabelle di indicazione stradale, turistica e didattico-divulgativa, eventualmente rilocalizzando gli elementi detrattori che possano occludere i coni visuali verso le emergenze paesaggistiche.

ART. 47 – FASCE DI TUTELA IDROGRAFIA PRINCIPALE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio", Art. 41.
- Consorzio di bonifica Pedemontano Brentella, delibera di Giunta Consorziale n. 258 del 23 dicembre 2004, *Protocollo d'intesa – Accordo di Programma tra Consorzio di Bonifica Pedemontano Brentella di Pederobba e i Comuni di Caerano S. Marco, Cornuda, Crocetta del Montello, Montebelluna e Pederobba.*
- Comune di Cornuda, delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2005, *Approvazione linee guida e protocollo d'intesa – accordo di programma, finalizzato alla salvaguardia ed integrità del canale Brentella e degli altri corsi d'acqua presenti nel territorio.*

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Sono tutelate ai sensi dell'Art. 41 LR 11/2004 le aree comprese fra gli argini maestri ed il corso d'acqua dei fiumi e canali, nonché una fascia di profondità di m. 100 (cento) dall'unghia esterna dell'argine principale per:
 - a) Torrente Scalon;
 - b) Torrente Ru Bianco;
 - c) Torrente Ru Nero;
 - d) Torrente Nasson;
 - e) Canale Brentella;
 - f) Canale di Caerano.

DIRETTIVE

2. Il P.I. recepisce e aggiorna il quadro delle fasce di tutela di cui al presente Articolo, adeguandole allo stato di fatto e regolamenta:
 - la trasformazione dei suoli in relazione alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi;
 - la collocazione di cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità in prossimità ai contesti di valore paesaggistico e storico monumentale;
 - la definizione delle parti di territorio ove applicare distanze diverse da quelle previste dal comma 1 del presente Articolo.
3. Per il Canale Brentella valgono le *Linee guida e protocollo d'intesa – accordo di programma, finalizzato alla salvaguardia ed integrità del canale Brentella e degli altri corsi d'acqua presenti nel territorio*, di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2005.

PARTE II: VALORI E TUTELE

ART. 48 – VISUALI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Gli elementi evidenziati nella Tavola n. 4 Carta delle Trasformabilità”, “di seguito elencati, si caratterizzano per la loro rilevanza paesaggistica:
 - a) Coni visuali.

DIRETTIVE

2. Il P.I. dovrà definire, anche sulla base dei contenuti della Tavola 4.1 Carta della trasformabilità, gli interventi ammissibili in tali zone, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) eliminazione o mitigazione degli elementi detrattori del paesaggio e tutela dei coni visuali;
 - b) riqualificazione delle parti di territorio caratterizzate dal punto di vista naturalistico;
 - c) controllo della qualità dei nuovi interventi edilizi ammessi;
 - d) disciplina dell'attività di recupero del patrimonio edilizio esistente.

ART. 49 – AMBITO AGRICOLO

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua nella Tav. n. 4 “Carta delle Trasformabilità” gli “Ambiti agricoli” che interessano le parti extraurbane, poste oltre il limite edificato destinate:
 - all’esercizio dell’attività agricola e zootecnica;
 - alla tutela delle risorse paesaggistiche, ambientali e naturalistiche;
 - alle attività ricreative, sociali, turistiche e culturali;
 - agli insediamenti abitativi.
2. Per questi ambiti gli obiettivi che il P.A.T. persegue sono:
 - la tutela dell’integrità del territorio rurale;
 - la riqualificazione paesaggistica ed ambientale, anche attraverso le modalità della compensazione urbanistica e del credito edilizio di cui alle presenti NT;
 - la tutela del patrimonio storico, architettonico, archeologico ed identitario;
 - il recupero dell’edificazione esistente, incongrua e non più funzionale al fondo;
 - la salvaguardia ed il potenziamento della rete ecologica.

DIRETTIVE

3. Il P.I. provvederà ad individuare e definire:
 - gli ambiti delle aziende agricole esistenti, anche attraverso la ricognizione e l’aggiornamento della schedatura puntuale;
 - gli ambiti in cui non è consentita la nuova edificazione con riferimento ai limiti fisici alla nuova edificazione, alle caratteristiche paesaggistico-ambientali, tecnico-agronomiche e di integrità fondiaria del territorio, indicate dal P.A.T.;
 - gli ambiti in cui eventualmente localizzare gli interventi edilizi nel caso in cui siano presenti congiuntamente una frammentazione fondiaria e attività colturali di tipo intensivo quali orti, vivai e serre;
 - la ricognizione e l’adeguamento delle indicazioni su tipologie e caratteristiche costruttive relative all’edificazione in zona agricola, anche attraverso la redazione di uno specifico Prontuario;
 - le destinazioni d’uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell’azienda agricola, fermo restando quanto previsto dal P.A.T. per gli edifici con valore storico-ambientale;
 - le modalità costruttive per la realizzazione di serre fisse collegate alla produzione e al commercio di piante, ortaggi e di fiori coltivati in maniera intensiva, anche con riferimento alle altezze, ai materiali e alle opere necessarie alla regimazione e raccolte delle acque meteoriche e di quelle derivanti dall’esercizio dell’attività; il P.I. consente la realizzazione di serre fisse prevedendo intorno ad ogni nucleo la dotazione di fasce alberate autoctone di entità indicativa pari a 8 metri per il perimetro dell’area, da progettare nei fronti ove occorra al fine di assicurare la migliore ambientazione rispetto al circostante territorio rurale;
 - gli ambiti nei quali in rapporto alle trasformazioni territoriali in atto e/o potenziali di natura edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica gli interventi sono subordinati a Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.).
4. Il P.I. detta specifiche prescrizioni riguardanti l’attività edilizia in “Area agricola” con particolare riferimento a:
 - demolizione di costruzioni legittime prive di specifico valore storico, architettonico o ambientale che si configurino quali opere incongrue, elementi di degrado e che in ogni caso si qualificano quali elementi contrastanti le finalità e gli obiettivi fissati nel presente articolo;
 - divieto di realizzare nuovi allevamenti zootecnici intensivi di cui al titolo V della LR n. 11/2004.

5. Il P.I. provvederà alla ricognizione ed all'aggiornamento degli elementi vegetali lineari ed aerali quali, siepi, filari, macchie ed aree boscate, provvedendo a recepire quanto indicato dalle presenti norme per gli elementi della rete ecologica.

ART. 50 – AMBITI INTEGRATI

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. individua nella Tavola n. 4 “Carta delle Trasformabilità” gli “Ambiti territoriali integri” che interessano le aree agricole non ancora compromesse in modo apprezzabile da preesistenze edificatorie.

DIRETTIVE

2. Il P.I. precisa i perimetri delle zone agricole integre e ne dispone apposita normativa perseguendo i seguenti obiettivi:
 - difesa dell'integrità del territorio;
 - eliminazione dei manufatti esistenti previo riconoscimento del credito edilizio;
 - salvaguardia della biodiversità e delle dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile;
 - contenimento degli interventi edilizi mediante l'individuazione degli ambiti in cui localizzare la nuova edificazione e/o l'ampliamento dell'esistente;
 - contenimento dei movimenti di terra che possono alterare la morfologia dei luoghi.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

3. Nelle more di predisposizione dei P.I., valgono le NTA del P.R.G.C. Vigente alla data di approvazione del P.A.T. che prevedono la possibilità di:
 - realizzare la nuova edificazione e gli ampliamenti degli edifici esistenti esclusivamente in continuità alle preesistenze e comunque entro una distanza di 50 (cinquanta) metri dalla stessa. Sono ammessi, anche oltre i limiti sopra indicati, gli insediamenti di nuove aziende agricole purché individuate nel P.R.G.C. come attività da trasferire, in quanto collocati in zona impropria. Gli edifici dovranno essere ubicati secondo un progetto unitario comprendente l'intera azienda con l'obiettivo della massima integrità del territorio;
 - installare tralicci per il trasporto dell'energia elettrica, nonché ripetitori o antenne (compresi box di alloggiamento delle apparecchiature), funzionali ad impianti di telefonia radiobase, radiomobile, radiotelevisione, radioamatori, ecc., previa assunzione di specifica deliberazione da parte del Consiglio Comunale e comunque nel rispetto dei distacchi indicati all'Art. 52 del Regolamento Edilizio.

ART. 51 – RETE ECOLOGICA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Convenzione Internazionale sulla diversità biologica (convenzione di Rio de Janeiro del 5 giugno 1992)
- Direttiva Habitat 92/43/CEE
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso

INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA

- Elab. n. 39 Tav. n. 4, Carta della trasformabilità

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La rete ecologica è intesa come sistema interconnesso di habitat avente la funzione di salvaguardare la biodiversità e le dinamiche ecologiche a supporto di uno sviluppo sostenibile. La diversità biologica comprende la variabilità degli organismi viventi di ogni origine, compresi gli ecosistemi terrestri, acquatici ed i complessi ecologici di cui fanno parte.
2. La “Rete ecologica” è composta dall’insieme dei seguenti elementi:
 - a) area nucleo del Bosco del Fagaré (riconosciuta dal P.T.C.P.): area con caratteristiche di naturalità tali da offrire uno spazio ecologico ottimale in quantità e qualità per le popolazioni, di sufficiente dimensione per sostenere comunità animali autoriproducentesi. Costituisce l’ossatura della rete ecologica, con il massimo valore funzionale rispetto alle differenti tipologie ambientali di collegamento. Comprende l’ambito SIC e ZPS IT3240002. “Colli Asolani” e IT3240025 “Campazzi di Onigo”;
 - b) isole ad elevata naturalità o stepping zone (individuate dal P.T.C.P.), individuate nei parchi delle ville e che hanno la funzione di completare gli elementi di discontinuità dei corridoi ecologici;
 - c) area di connessione (individuate dal P.T.C.P.) che comprendono:
 - aree di completamento delle aree nucleo;
 - buffer zone ;e costituiscono il collegamento tra attività antropiche e dinamiche naturali svolgendo una funzione di protezione ecologica e limitando gli effetti dell’antropizzazione (effetto filtro);
 - d) corridoi ecologici che comprendono i corridoi principali (individuati dal P.T.C.P.) di scala sovracomunale e provinciale finalizzati alla conservazione degli ecosistemi della naturalità e al miglioramento della qualità ambientale.
3. Obiettivo primario della rete ecologica è mantenere spazio per l’evoluzione del paesaggio e delle sue dinamiche ecologiche, in cui la diversità possa autonomamente progredire senza impedimenti e dove il peso delle azioni antropiche sia commisurato con alti livelli di autoipoiesi del sistema ambientale.

DIRETTIVE

4. Il P.I. dovrà prevedere una specifica disciplina riguardante:

Aree Nucleo

- a) la regolamentazione della realizzazione delle infrastrutture e degli impianti tecnici attraverso:
 - la previsione di misure di mitigazione mirate alla ricostituzione della continuità della permeabilità biologica nei punti critici di passaggio;
 - l’inserimento di strutture utili all’attraversamento faunistico;
 - la costituzione di aree di rispetto formate con elementi arborei ed arbustivi finalizzate alla conservazione della biodiversità;
- b) l’incentivazione e sostegno tecnico e finanziario alla gestione dell’agricoltura per il mantenimento delle componenti di interesse ecologico e della biodiversità complessiva;
- c) il riconoscimento delle aree identificate come critiche per la presenza di infrastrutture, aree insediative e corridoi ecologici quali ambiti prioritari verso i quali convergere gli interventi di riorganizzazione mediante azioni di mitigazione e compensazione;

Aree di completamento delle aree nucleo e Corridoi ecologici

- d) le attività e gli interventi mirati alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- e) i percorsi e gli spazi di sosta, rifugi, posti di ristoro, bivacchi, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione;
- f) le opere necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- g) i tipi di intervento ammissibili negli edifici esistenti e le funzioni, usi, attività ammissibili in essi;
- h) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo per le attività primarie, purché di tipo non intensivo se di nuovo impianto;
- i) i caratteri dei tipi costruttivi ammissibili per le nuove costruzioni, da riferire comunque alle tradizioni locali e realizzati secondo la conformazione morfologica dei luoghi e compatibilmente con il prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati all'intorno;
- j) le infrastrutture e gli impianti strettamente necessari allo svolgimento delle funzioni, usi, attività primarie;
- k) la gestione dei boschi e delle foreste;
- l) l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché il miglioramento/adeguamento in sede delle infrastrutture viarie e ferroviarie esistenti. Eventuali correzioni dei tracciati di queste potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti, prevedendo altresì la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali di livello statale, regionale o provinciale e/o la riqualificazione delle esistenti è comunque ammessa e, se non soggetta a VIA, è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione;

Buffer zone o fascia tampone

- m) le nuove edificazioni ad alto consumo di suolo e/o fortemente impattanti;
- n) le aree di idoneità faunistica, dettando norme differenziate in relazione al livello di idoneità, in analogia a quanto disposto per le aree faunistiche comprese nelle altre aree della rete ecologica;
- o) gli interventi di tutela e conservazione/riqualificazione degli stati in atto sui corsi d'acqua, con ricostruzione delle fasce di vegetazione ripariale in particolare in corrispondenza degli innesti nelle core area;

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Aree Nucleo, Stepping zone, Aree di completamento delle aree nucleo e Corridoi ecologici

- 5. I progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa vigente. Qualora ai sensi di tale normativa il responsabile del procedimento non ritenga necessaria la procedura di Vinca dovrà comunque essere redatta un'analisi che dimostra la compatibilità degli interventi previsti con i luoghi.
- 6. E' fatto divieto, salvo che in motivate situazioni particolari da assoggettare comunque a valutazione d'incidenza con esito positivo, di:
 - a) illuminare i sentieri a distanza superiore a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, ed a 200 metri dalle case sparse e dai nuclei abitati;
 - b) cedere con turni più brevi di 35 anni;
 - c) formare nuovi sentieri;
 - d) realizzare nuove edificazioni sparse;
 - e) praticare le coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere. Sono incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati a luoghi e paesaggio.
- 7. Sono ammessi solamente:
 - a) riconnessione di parti discontinue della rete ecologica, con interventi di rivegetazione ovvero con opere infrastrutturali (idonei by pass per la fauna selvatica, opere di mitigazione ...);
 - b) dotazione di idonei sistemi per l'attraversamento della fauna per le strade esistenti o di nuova realizzazione;
 - c) riqualificazione degli ecosistemi esistenti in riferimento ai criteri di conservazione degli habitat;

- d) interventi forestali che prevedano la riconversione dei boschi cedui in fustaia e la progressiva sostituzione delle specie alloctone;
- e) interventi per il mantenimento dei pascoli e delle praterie naturali;
- f) realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico;
- g) realizzazione di siepi e fasce boscate;
- h) interventi di ampliamento di consistenze edilizie esistenti esclusivamente per usi agricoli confermati da programmi aziendali approvati e giudicati compatibili dalla valutazione di incidenza, e comunque soggetti a misure compensative a compenso d'ogni riduzione della qualità ecologica complessiva dell'area. Interventi di trasformazione nel territorio agricolo sono consentiti unicamente in conformità a piani aziendali approvati, e preferibilmente localizzati nelle aree marginali della rete.

Buffer zone o fascia tampone

- 8. I progetti che implicano modificazione di usi, funzioni, attività in atto sono soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) in prossimità del SIC e ZPS IT3240002. "Colli Asolani" e IT3240025 "Campazzi di Onigo"; nelle aree distanti da quest'ultima ma prossime a corridoi ecologici e/o altre aree a valenza naturalistica dovrà essere redatta un'analisi che dimostri comunque la compatibilità dell'opera con i luoghi. La necessità della procedura VINCA è valutata comunque dal responsabile del procedimento.
- 9. L'attuazione di nuove sedi infrastrutturali e/o la riqualificazione delle esistenti se non soggette a VIA è subordinata a verifica di compatibilità ambientale, finalizzata ad individuare adeguate opere di mitigazione e/o compensazione.
- 10. Non sono consentite coltivazioni in serra fissa di qualsiasi genere.

TITOLO VII: FORMAZIONE DEL P.I.

ART. 52 – NORME SPECIFICHE PER IL P.I.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 13 comma 1 lett. d)
- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso


DIRETTIVE

1. Il P.I. individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio in coerenza e in attuazione del P.A.T.. Il P.I. può non coincidere rigorosamente con il P.A.T. ma deve rispondere ad un principio di congruenza in modo da potersi adattare agevolmente alle necessità ed esigenze emergenti nei diversi ambiti territoriali.
2. Il P.I. può modificare il P.A.T., senza procedere ad una variante dello stesso, nei casi specifici di:
 - a) localizzazione di un'opera pubblica o di interesse pubblico;
 - b) recepimento dei contenuti della pianificazione sovraordinata che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - c) applicazione di norme giuridiche che comportino automatica variazione degli strumenti urbanistici comunali;
 - d) variazione dei riferimenti alla normativa e/o agli strumenti di pianificazione;
 - e) limitate variazioni al perimetro degli ATO, nel rispetto del dimensionamento del P.A.T. e dei limiti fisici alla nuova edificazione, conseguenti la definizione a scala più dettagliata delle previsioni urbanistiche;ed in generale nell'ipotesi di:
 - f) introduzione di modifiche di carattere meramente operativo che assicurino la flessibilità del sistema di pianificazione a condizione che:
 - non vengano stravolte le linee direttrici ed i contenuti sostanziali del P.A.T.;
 - non siano compromessi gli obiettivi di sostenibilità analizzati nella VAS;
 - non siano previste o richieste specifiche varianti di adeguamento;
 - g) modifica del grado di protezione degli edifici di interesse storico-monumentale, se motivata da opportuna analisi storico-morfologica;
 - h) modifica dei parametri urbanistici e delle prescrizioni particolari definite nelle schede puntuali di cui al precedente Art. 8 delle presenti NT.
3. Il P.I. può apportare variazioni alle quantità previste nei singoli ATO solo nel caso non venga superato il limite quantitativo massimo, per l'intero territorio comunale, della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa calcolato secondo le modalità indicate nell'Atto di indirizzo regionale e definito nell'Elaborato n. 34 “Dimensionamento” e nella fattispecie richiamate nelle presenti N.T.
4. Il P.I. individua gli interventi di trasformazione edilizia, li indirizza verso soluzioni mirate al risparmio energetico e alla bioedilizia, li vincola alla realizzazione degli interventi ambientali, strutturali e infrastrutturali di compensazione ritenuti prioritari e riguardanti i progetti/argomenti di seguito elencati:
 - a) Patrimonio edilizio storico;
 - b) Edificazione diffusa;
 - c) Attrezzature interesse collettivo;
 - d) Rete e corridoi ecologici;
 - e) Sicurezza idraulica;
 - f) Tutela del paesaggio;
 - g) Sistema depurazione;
 - h) Allevamenti;
 - i) Aree industriali;
 - j) Aree servizi;


- k) Traffic calming.
5. Il P.I. individua le priorità di cui al precedente comma 4 del presente Articolo sulla base dei seguenti criteri:
- a) andamento demografico e composizione popolazione;
 - b) adeguatezza strutture e servizi pubblici e di interesse pubblico;
 - c) andamento mercato immobiliare;
 - d) criticità ambientali;
 - e) sicurezza del territorio;
 - f) stato dell'ambiente (aria, acqua, suolo);
 - g) andamento attività settore primario;
 - h) andamento attività settore secondario e terziario;
 - i) domanda/offerta di mobilità;
 - j) programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
 - k) pianificazione territoriale e di settore di livello sovracomunale.
6. Le modalità di attuazione di quanto previsto ai precedenti commi 4 e 5 del presente Articolo sono ordinate all'osservanza degli indirizzi e prescrizioni dettati dalla VAS ed alla sua implementazione e monitoraggio nella fase di predisposizione del P.I..

ART. 53 – NORME SPECIFICHE PER LE ATO


1. Il P.A.T. suddivide il territorio comunale in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) sulla base di specifici caratteri insediativi, morfologici e ambientali.
2. La Tavola di Progetto n. 4.1 “Carta della trasformabilità” evidenzia la suddivisione del territorio comunale in tre ATO così articolati:
 - a) ATO 1 “Cornuda”;
 - b) ATO 2 “Zona agricolo – produttiva”;
 - c) ATO 3 “Bosco del Fagaré e Colli Asolani”.
3. Il dimensionamento degli ATO è organizzato puntualmente, all’interno della Tavola di Progetto n. 4.2 “Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) e Dimensionamento” per ogni singolo Ambito e nell’Elab. n. 34 “Dimensionamento”.



A.T.O.		1	Descrizione	
L'A.T.O. n. 1 "Cornuda" ha una superficie pari a Ha 550,99 e comprende il centro abitato del capoluogo e le frazioni				
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici	
<i>Residenziale</i>	mc	42.500	<i>mq</i>	
<i>Commerciale</i>	mq	0	30 mq / ab	
<i>Direzionale</i>	mc	0	1 mq / mq Slp	
<i>Produttivo</i>	mq	0	1 mq / mq	
<i>Turistico</i>	mc	0	10%	
			15 mq / 100 mc	
Abitanti teorici	num.	284	150 mc/abitante	
<i>S.A.U. trasformata</i>	mq	28.100		
<i>Aree di riqualificazione</i>	mq	109.700		
Note				



A.T.O.		2	Descrizione
L'A.T.O. n. 2 "Zona agricolo-produttiva" ha un'estensione pari a 216,58 Ha e identifica la zona agricola a sud e l'unico ambito produttivo ampliabile del territorio comunale.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	0	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	10.000	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	0	0 mc/abitante
S.A.U. trasformata	mq	10.000	
Aree di riqualificazione	mq	19.690	
Note			



A.T.O. 3		Descrizione	
L'A.T.O. n. 3 "Bosco del Fagaré e Colli Asolani" ha una superficie pari a Ha 470,60 ed è identificabile dall'ambito di pregio ambientale del Fagaré.			
Carico residenziale aggiuntivo			Standard urbanistici mq
Residenziale	mc	0	30 mq / ab
Commerciale	mq	0	1 mq / mq Slp
Direzionale	mc	0	1 mq / mq
Produttivo	mq	0	10%
Turistico	mc	0	15 mq / 100 mc
Abitanti teorici	num.	0	0 mc/abitante
S.A.U. trasformata	mq	0	
Aree di riqualificazione	mq	0	
Note			

ART. 54. – VERIFICA E MONITORAGGIO PREVISIONI DI SOSTENIBILITÀ DEL P.A.T. IN RAPPORTO ALLA VAS

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i..
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T. nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e, quindi, di adottare le opportune misure correttive, è redatto il Piano di Monitoraggio.

DIRETTIVE

2. L'AC, d'intesa con la Provincia di Treviso, la Regione Veneto e l'ARPAV attiva il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni provvedendo a redigere periodicamente uno specifico rapporto al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Piano.
3. Sulla base del Rapporto Ambientale elaborato per la VAS, le componenti ambientali (con relativi indicatori) da sottoporre a monitoraggio sono le seguenti:

ARIA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Qualità dell'aria – superamenti dei limiti normativi di concentrazione degli inquinanti in atmosfera (PM ₁₀ , ozono, etc.)	n	ARPAV	S	Ad ogni aggiornamento del dato da parte di ARPAV (sia dalle centraline fisse presenti nei comuni limitrofi sia a seguito di eventuale monitoraggio effettuato con laboratorio mobile)	- Raggiungere livelli di qualità dell'aria che non comportino rischi o impatti negativi significativi per la salute umana e per l'ambiente. - Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	
Aree residenziali che ricadono entro una distanza di 100 m dai tracciati viabilistici interessati da traffico intenso	mq	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O:

ARIA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree di nuova edificazione poste in prossimità di tratti di viabilità interessati da traffico intenso per le quali sono stati realizzati gli interventi di mitigazione previsti dalla Valutazione Ambientale (Prescrizioni XVII e XIX) / Aree di nuova edificazione poste in prossimità di tratti di viabilità interessati da traffico intenso	%	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O: 100%

ACQUA						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Stato qualitativo e quantitativo dei corpi idrici (superficiali e sotterranei)	Varie [indici definiti dalla normativa vigente]	Vari * (ARPAV, Provincia, etc.)	S	Ad ogni disponibilità dei dati	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Episodi di contaminazione (riguardanti falde, pozzi e corsi d'acqua)	n localizzazione caratteristiche	Comune ASL ARPAV	P	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente	
Presenza di sorgenti	n e caratteristiche	Comune	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	

* Dati e studi disponibili relativi alla qualità delle acque dei corpi idrici (superficiali e sotterranei) presenti in ambito comunale.

SOTTOSERVIZI						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Popolazione servita da acquedotto	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Raggiungere livelli di qualità delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione delle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo.	
Perdite dalla rete acquedottistica	%	Ente Gestore	S	annuale		
Consumi idrici delle utenze civili / industriali / agricole	mc/a, mc/g/ab	Ente Gestore - Consorzi o di Bonifica	S	annuale		
Popolazione allacciata alla rete fognaria	ab, %	Ente Gestore	S	annuale	- Promuovere un uso sostenibile del suolo, prevenendo fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	

SUOLO E SOTTOSUOLO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Suolo urbanizzato totale (escluse le aree verdi pubbliche) / totale superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
Riuso del territorio urbanizzato*	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O: 70%

SUOLO E SOTTOSUOLO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Suolo agricolo / superficie comunale	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale. - Gestione del territorio che tenga conto delle caratteristiche e della vocazione dei suoli.	
Percentuale di territorio agricolo destinato ad agricoltura biologica**	%	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	Target: V.O:

* mq aree dismesse sulle quali la pianificazione urbanistica prevede la riqualificazione di un ambito esistente / mq di aree non ancora urbanizzate per le quali lo strumento urbanistico prevede la possibilità di nuova urbanizzazione

** territorio agricolo coltivato con tecniche compatibili con l'ambiente (mq) / territorio agricolo complessivo del territorio comunale (mq)

BIODIVERSITA'						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
mq di aree occupate da Interventi di potenziamento degli elementi vegetazionali (connessi all'attuazione di misure mitigative e compensative)	mq aree interessate e caratteristiche	Comune	S	annuale	- Conservazione della biodiversità. - Conservare le specie e gli habitat.	
Aree boscate / superficie comunale	% e ubicazione	Comune Regione	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
Dotazione di verde pubblico pro capite (esistente)	mq /ab	Comune	S	annuale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	V.O: 9 mq/ab (come da D.M. 1444/68 e L.R. 61/85)

PAESAGGIO E BENI TUTELATI						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Percentuale di aree a tutela paesistica	%	Comune	S	annuale	- Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	Target: V.O:
N° di edifici/beni di interesse storico – artistico – monumentale soggetti a tutela	n.	Comune	S	annuale	- Tutela degli elementi di pregio storico – architettonico - artistico	

RUMORE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree residenziali che ricadono entro una distanza di 100 m dal tracciato ferroviario o dai tracciati viabilistici interessati da traffico intenso	mq	Comune	S	annuale	- Ridurre le malattie respiratorie ed altre conseguenze dell'inquinamento atmosferico con particolare attenzione a donne e bambini.	Target: V.O:

* mq di aree residenziali che ricadono all'interno delle fasce di pertinenza acustica dai tracciati stradali come individuate dal DPR 30/03/2004 n° 142.

RISCHI PER LA POPOLAZIONE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Fenomeni di allagamento in occasione di intense precipitazioni	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	- Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	
Fenomeni di dissesto idrogeologico	n, mq e caratteristiche ubicazione, danni a persone, cose, animali	Comune - Protezione Civile	S	Ad ogni evento	- Proteggere il territorio dai rischi idrogeologici	

POPOLAZIONE E SISTEMA INSEDIATIVO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Residenti	n	Comune	S	annuale	- Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali e sul suolo a destinazione agricola e forestale.	
alloggi sfitti - disabitati	n, caratteristiche	ISTAT - Comune	S	ad ogni aggiornamento Istat	-	
Attuazione sup espansioni residenziali	mq, mc	Comune	S	biennale	-	
Aree residenziali poste in prossimità di attività produttive (distanza inferiore 100 m)	m di confine interessati dall'attività produttiva, presenza interventi di mitigazione	Comune	S	annuale	- Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	

DOTAZIONI PUBBLICHE						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Richieste di edilizia pop. (n. totali e soddisfatte)	n e caratteristiche	Comune	S/P	semestrale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane.	
Dotazione di verde pubblico pro capite (esistente)	mq/ab	Comune	S	annuale	- Contribuire ad una migliore qualità della vita mediante un approccio integrato concentrato sulle zone urbane. - Conservare e ripristinare le zone con significativi valori legati al paesaggio.	V.O: 9 mq/ab (come da D.M. 1444/68 e L.R. 61/85)

TRASPORTI E MOBILITA'						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Dotazione di piste ciclabili *	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale.	V.O: 30%
Percorsi ciclabili separati dalle strade ove transitano altri veicoli / percorsi ciclabili totali	km / km	Comune	S	annuale	- Infrastrutturazione urbana a favore della modalità di trasporto ciclopedonale.	
Tratte viabilistiche e punti maggiormente critici per incidentalità o traffico	ubicazione e caratteristiche	Comune - polizia stradale	S	annuale	- Controllo del traffico nei centri urbani e promozione di attività alternative alla mobilità privata.	

* km piste ciclabili esistenti / km rete stradale – Nota: anche se il P.A.T. non individua tracciati ciclabili di progetto si ritiene comunque utile il monitoraggio di tale indicatore in previsione della realizzazione di nuovi tracciati derivanti da studi sulla mobilità comunale.

SISTEMA PRODUTTIVO						
INDICATORI	u. m.	fonte dei dati	DPSI R	Note/periodicità monitoraggio	Obiettivi di protezione ambientale connessi all'indicatore individuato	Target e valore obiettivo
Aree residenziali poste in prossimità di attività produttive (distanza inferiore 100 m)	m di confine interessati dall'attività produttiva, presenza interventi di mitigazione	Comune	S	annuale	- Riduzione dell'esposizione della popolazione residente ai fattori di pressione associabili alla presenza di attività industriali (rumore, emissioni in atmosfera, etc.).	

4. Nella fase di attuazione del P.A.T. si potranno ridefinire il numero e la tipologia degli indicatori individuati per il monitoraggio.

ART. 55 – ACCORGIMENTI E MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE IN RIFERIMENTO VAS

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva Comunitaria 2001/42/CE del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente” e s.m.i..
- Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – modifica Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – “Testo Unico dell'ambiente”.
- Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 - modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 3262 del 24 ottobre 2006, “ Attuazione Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea. Guida metodologica per la Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative.”
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 2649 del 7 agosto 2007, “Entrata in vigore della Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”.
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 791 del 31 marzo 2009, “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di assicurare la sostenibilità delle azioni di Piano lo studio di VAS individua misure di mitigazione e compensazione e accorgimenti relativi a diverse tematiche ambientali.

DIRETTIVE E PRESCRIZIONI

PROTEZIONE DI FOSSI E CORSI D'ACQUA

- I Non dovranno essere realizzati scarichi diretti sui corsi d'acqua e dovranno essere rispettate tutte le norme del PTA per la protezione della qualità delle acque, salvo preventivo assenso da parte dell'Ente gestore.

SICUREZZA IDRAULICA DEGLI INSEDIAMENTI

- II Nella realizzazione degli interventi e delle previsioni del P.A.T. in prossimità di corsi d'acqua dovrà essere rispettata la normativa vigente, ed in particolare il RD 368/1904 ed il RD 523/1908, oltre che le indicazioni della relazione di compatibilità idraulica allegata al P.A.T..
- III Gli interventi dovranno garantire la continuità idraulica di fossi e corsi d'acqua; mantenendo la sezione idraulica degli stessi ed evitando il tombinamento. Gli attraversamenti non dovranno pregiudicare gli eventuali ampliamenti dei corpi idrici e dovranno essere concordati con gli Enti competenti.
- IV Nelle aree di trasformazione che ricadono in ambiti a dissesto idraulico si sconsiglia la realizzazione di locali interrati. Andranno in ogni caso rispettate le indicazioni dello studio di compatibilità idraulica.

TUTELA DELLA RISORSA IDRICA SOTTERRANEA

- V Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti sul suolo. La progettazione attuativa degli interventi di edificazione e riqualificazione/ricomposizione dovrà prevedere il collegamento alla rete fognaria esistente o l'utilizzo di sistemi di depurazione alternativi nel caso di difficoltà di collegamento. In particolare le reti fognarie di nuova realizzazione dovranno essere di tipo separato. Per le attività agricole e per le zone artigianali e industriali collocate in aree caratterizzate da bassa capacità protettiva dei suoli nei confronti delle acque sotterranee (cfr. Allegato A2 al Rapporto Ambientale – “Quadro di riferimento ambientale per la trasformazione del territorio – ambiente acqua”) o nelle aree a elevata permeabilità (per granulometria o per carsismo diffuso) si suggerisce che vengano rispettate le seguenti prescrizioni dai proprietari delle aree in oggetto e dai soggetti gestori dei sottoservizi, indicate anche all'interno della Relazione Geologica che accompagna il P.A.T. (Elab. n. 28a):

- le reti fognarie siano realizzate di tipologia separata e conformi alle prescrizioni della normativa vigente (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- i pozzi neri ad uso domestico vengano realizzati con tecniche costruttive tali da garantire la totale impermeabilità;
- i pozzi neri in disuso eventualmente presenti siano opportunamente cementati alla sommità;
- le cisterne di oli combustibili o altri prodotti chimici siano realizzate fuori terra e con sottostante platea e cordolo chiuso di raccolta, impermeabile e resistente agli agenti chimici stessi;
- eventuali depositi di prodotti chimici indispensabili alla attività agricola siano ammessi esclusivamente in idonei ambienti protetti allo scopo di impedire la dispersione e percolazione degli stessi nel suolo;
- siano vietati eventuali depositi o spandimenti sul terreno di sostanze potenzialmente inquinanti;
- è opportuno il controllo della stabulazione esterna degli animali da allevamento;
- i pozzi idrici in disuso devono essere opportunamente chiusi alla sommità;
- devono essere controllate le nuove perforazioni per pozzi di qualsiasi tipo e devono essere impiegate misure idonee a garantire la tutela dei corpi idrici sotterranei sia in fase di terebrazione sia in fase di esercizio dei nuovi pozzi;
- devono essere controllati i movimenti di terra.

Si ritiene di particolare interesse che le indicazioni sopra elencate trovino applicazione per le aree dei pozzi di prelievo Sant'Anna e per le aree di ricarica dell'acquifero sotterraneo sfruttato ad uso idropotabile.

VI A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, dovranno essere predisposte vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori. Potrà essere valutata la necessità di predisporre vasche di prima pioggia e di raccolta degli idrocarburi e disoleatori per la nuova viabilità di progetto.

VII In caso di P.I.R.U.E.A. e riconversione di ex aree industriali – produttive o riutilizzo di ex cave, al fine di eliminare potenziali rischi di inquinamento delle falde sotterranee, del suolo e del sottosuolo, si ritiene opportuno prescrivere, nel Permesso di Costruire inerente tali aree, la predisposizione di un'indagine ambientale preliminare.

SOTTOSERVIZI

VIII Nella realizzazione degli interventi dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni degli enti gestori dei sottoservizi. In fase attuativa dovranno essere sentiti preventivamente gli enti gestori dei sottoservizi al fine di valutare l'effettiva sostenibilità degli allacciamenti.

TUTELA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO

IX Nelle aree che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dai pozzi di emungimento ad uso idropotabile dovranno essere rispettate le limitazioni d'uso previste dall'art. 94 commi 4, 5 e 6 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

ATTIVITÀ INSALUBRI

X Nel caso di espansioni di tipo residenziale prossime ad attività insalubri (compresi allevamenti), in sede di attuazione dovranno essere valutate opportune misure di mitigazione (piantumazione di fasce vegetazionali – arboree- arbustive) in relazione ad eventuali disturbi (anche legati alle emissioni odorose) determinati dalle attività esistenti.

XI Particolare attenzione deve essere posta in merito all'insediamento e/o all'espansione degli allevamenti, in particolare in merito al rispetto delle distanze dai limiti delle zone non agricole, dai confini di proprietà e dalle abitazioni non aziendali in coerenza con quanto disposto dagli atti di indirizzo regionali (approvati con DGRV n. 3178 del 2004, così come modificati dalla DGRV n. 329 del 2010). In fase attuativa sarà opportuno verificare l'effettiva consistenza degli allevamenti intensivi, nel caso questi fossero siti in vicinanza degli ambiti di trasformazione dovrà essere seguita la disciplina prevista dalla normativa regionale ed in particolare rispettate le suddette distanze reciproche.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

XII In prossimità di stazioni radio base, o altre sorgenti di CEM, dovrà essere posta attenzione alla salute degli utenti dell'area, in particolare non dovranno esservi inseriti siti sensibili quali asili, scuole, ospedali, etc. Qualora gli interventi di nuova edificazione interessino ambiti posti ad una distanza inferiore ai 200 m da Stazioni Radio Base o da ripetitori radio-televisivi, a tutela della salute della popolazione residente si ritiene opportuno che, in sede di progettazione degli interventi, venga effettuata la verifica del CEM esistente nei volumi interessati dal nuovo edificio, considerando quindi il suo sviluppo verticale e le variazioni del CEM in relazione alle diverse quote dal piano campagna.

- XIII** La localizzazione di elettrodotti sul territorio è subordinata alla verifica di conformità con le disposizioni delle leggi vigenti ed in particolare della L. 36/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e della legislazione regionale di attuazione vigente. Nella costruzione ed esercizio di nuove linee elettriche si suggerisce l'adozione della posa in cavo interrato rispetto alle altre soluzioni.

COMPENSAZIONE ECOLOGICA

- XIV** In coerenza con le direttive contenute nell'art. 32 delle Norme Tecniche del PTCP della Provincia di Treviso, ciascun intervento di nuova urbanizzazione (nuova edificazione o ampliamenti di edifici ad uso residenziale, produttivo, commerciale, direzionale, etc; interventi di nuova viabilità; realizzazione di aree a servizi compresi parcheggi, etc.) potrà essere accompagnato dalla realizzazione di interventi di compensazione ecologica, da realizzarsi in funzione dell'aggravio di carico ambientale e diretti al miglioramento della qualità ambientale. Tali interventi di compensazione ambientale potranno essere ordinati in primo luogo alla implementazione degli elementi della rete ecologica mediante processi di afforestazione – riforestazione ed alla riqualificazione dell'agroecosistema mediante la piantumazione di elementi vegetazionali (filari, siepi, etc.). Il P.I. stabilirà le tipologie di opere di compensazione ambientale, anche sulla base di quanto indicato dal PTRC (art. 34 comma 2 e 3 delle NTA), ed i parametri sulla base dei quali calcolare l'entità di tali opere in relazione ai diversi interventi di Piano, secondo criteri di equità in modo che gli stessi siano proporzionati nelle dimensioni e nel costo agli interventi di nuova urbanizzazione / edificazione in progetto. I parametri minimi di compensazione indicati dal PTCP (art. 32 del Piano) sono indicati in:


- 3 m di siepi ovvero 1 m² di bosco per m³ di nuova edificazione e/o ampliamento; 5 m² di bosco, od ecosistema equivalente, per m² di strada; 3 m² di bosco od ecosistema equivalente per m² di disboscato;
- per interventi relativi a case singole, i parametri sopra sono ridotti ad 1/3.

Il P.I. specificherà inoltre gli ambiti del territorio comunale dove realizzare gli interventi di compensazione ambientale. Gli interventi di compensazione potranno in particolare contribuire alla realizzazione della rete ecologica comunale. La realizzazione degli interventi di compensazione ambientale non esime dall'attuazione degli interventi di mitigazione indicati nelle presenti prescrizioni definite in sede di Rapporto Ambientale della VAS. Il P.I. dovrà altresì prevedere che gli interventi di compensazione siano garantiti da fideiussione ad onere del loro responsabile, a meno che non siano realizzati prima dell'intervento cui sono riferiti.


TUTELA DEL PAESAGGIO

- XV** Gli interventi dovranno tenere conto del contesto paesaggistico e della possibile vicinanza ad edifici tutelati e centri storici. La scelta delle tipologie costruttive del nuovo edificato dovrà essere coerente con il contesto paesaggistico. In sede di P.I. e Regolamento Edilizio dovranno essere individuate le tipologie costruttive più idonee.


- XVI** Ove gli spazi a disposizione lo consentano sarà opportuno inserire, in modo particolare nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive, fasce di resilienza urbana tra le varie zone urbanistiche. Una fascia di resilienza è costituita da una zona di transizione o cuscinetto, fascia di prato mantenuto basso da frequenti sfalci dove trovano posto attrezzature sportive, panchine, percorsi ciclabili, etc.; a questa segue una fascia intermedia dove la frequentazione è minore e più estensiva (attività di relax, passeggio) e la gestione è informale con sfalci meno frequenti che permettono le fioriture. In questa zona vengono impiantati alcuni alberi ed arbusti. Nella zona più lontana e meno frequentata si colloca la macchia boscata a dominanza arborea-arbustiva. Questa è zona di rifugio per la fauna e la manutenzione è ridotta al minimo, garantendo uno sviluppo spontaneo e libero della vegetazione. L'utilizzazione da parte dell'uomo è limitata all'osservazione della natura e all'educazione ambientale. La zona può essere recintata e l'accesso regolamentato.



Fasce resilienti tra le varie zone urbane



Esempio di una fascia di resilienza



Esempio di barriera verde composta da una banda arborata e cespugli su terrapieno

TUTELA DELLA POPOLAZIONE DALL'ESPOSIZIONE ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

XVII Per le aree a destinazione residenziale poste in prossimità ad assi viari interessati da traffico intenso si ritiene opportuna l'applicazione di misure perequative interne agli ambiti interessati dalle trasformazioni al fine di garantire la presenza di aree verdi di separazione tra le nuove zone residenziali e i principali assi infrastrutturali. Le aree verdi dovranno essere piantumate con essenze scelte anche in funzione della capacità di assorbimento dei principali inquinanti atmosferici quali l'Olmo, il Frassino, l'Acerò, il Tiglio, il Bagolarò, l'albero dei Tulipani, la Sofora, il Biancospino, la Betulla Bianca, il Cerro. Nel caso di singoli edifici si consiglia l'adozione di siepi con capacità filtrante nei confronti dei principali inquinanti, rappresentate ad es. da conifere (prediligendo le specie con migliori doti di resistenza e durata quali ad es. la Tuja e il Tasso) o arbusti a foglia larga, come aucuba e lauro.

PROTEZIONE ACUSTICA


XVIII Il Piano comunale di Zonizzazione Acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi. In fase di pianificazione attuativa dovrà essere aggiornato il Piano di classificazione acustica di cui alla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26 ottobre 1995, recependo quanto disposto dal DPCM 14/11/1997 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto (DGR n. 4313 del 21 settembre 1993) e prevedendo, ove necessari, eventuali piani di risanamento acustico. Ai fini della zonizzazione acustica devono essere previste fasce intermedie fra le zone produttive e le zone prevalentemente residenziali o quelle ricadenti in fasce più tranquille. Si ritiene opportuno che in fase di aggiornamento del Piano di classificazione acustica comunale venga in particolare verificata la congruità della

classificazione acustica con quella dei comuni contermini, in modo da evitare eventuali “salti di classe”; dovranno inoltre essere recepite ed inserite anche le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture stradali previste dal DPR n. 142 del 30/03/2004 e dal DPR n. 459 del 18 novembre 1998.

XIX Per le nuove zone residenziali dovrà essere valutata la necessità di introdurre misure di protezione, mitigazione e dissuasione del traffico di attraversamento. In linea con quanto richiesto dall'art. 8 comma 3 della Legge 447/95, allo scopo di garantire un idoneo clima acustico per le nuove trasformazioni è fatto obbligo di produrre, in sede di pianificazione attuativa degli interventi, una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:


- suole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- nuovi insediamenti residenziali prossimi al tracciato della viabilità principale o al tracciato ferroviario


La documentazione è resa, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1, lettera l), della legge 447/95, con le modalità di cui all'articolo 4 della L. 4 gennaio 1968, n. 15. La valutazione di clima acustico dovrà inoltre permettere l'individuazione di eventuali misure di mitigazione dell'impatto acustico da adottarsi quali in particolare la predisposizione di fasce di vegetazione e terrapieni che prevedano anche l'inserimento di elementi vegetazionali, permettendo quindi un migliore inserimento anche paesaggistico dei nuovi interventi nel contesto. Tali fasce potranno essere realizzate, qualora l'entità dell'impatto dell'infrastruttura lo richieda anche su terrapieni (come da immagine riportata di seguito) e dovranno contribuire alla mitigazione paesaggistica degli elementi infrastrutturali individuati.



Esempio di effetto di attenuazione determinato dalle fasce di vegetazione associate anche alla formazione di terrapieni (in particolare per le aree prossime ad edificio residenziale esistente o in progetto)

Inoltre allo scopo di migliorare l'attenuazione del rumore dal fronte stradale sarà opportuno nella progettazione degli interventi valutare la migliore disposizione degli edifici rispetto a questo, unitamente alla disposizione interna dei vani e alla progettazione delle facciate.





Schemi grafici relativi alla progettazione di edifici in corrispondenza di una strada rumorosa

- XX** Fasce di mitigazione acustica e paesaggistica dovranno essere predisposte anche nel caso di vicinanza tra aree residenziali e produttive di nuova realizzazione (anche nel caso gli interventi si riferiscano ad ambiti non attuati già previsti dal P.R.G. vigente. Dette fasce dovranno prevedere anche la predisposizione di elementi vegetazionali (cespugli e alberature). Le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

NUOVA VIABILITÀ DI PROGETTO

- XXI** Per la nuova viabilità di progetto si consiglia che in sede di progettazione preliminare degli interventi venga effettuata una prima valutazione delle eventuali opere di mitigazione acustica e paesaggistica da realizzare contestualmente alla realizzazione delle infrastrutture, in particolare a tutela degli edifici ad uso residenziale che dovessero risultare prossimi (distanza inferiore ai 100 m) all'asse di nuova realizzazione. Allo scopo di favorire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico delle nuove infrastrutture si ritiene che le opere di mitigazione acustica potranno essere realizzate impiegando elementi vegetazionali e terrapieni; l'eventuale utilizzo di barriere acustiche artificiali dovrà comunque essere accompagnato dalla predisposizione di elementi vegetazionali atti a migliorarne l'inserimento paesaggistico. Si ricorda a tal proposito che l'art. 34 delle N.T.A. del nuovo P.T.R.C. della Regione Veneto individua le fasce di rispetto stradale come aree prioritariamente destinate a verde pubblico o privato o a standard per la mitigazione degli impatti da rumore e da PM₁₀. Andranno in ogni caso rispettate le prescrizioni del Codice della Strada (art. 16 e art 26) in merito in particolare alle distanze minime da rispettare per la piantumazione di elementi vegetazionali (siepi, arbusti, alberi). In tutti i casi le specie dovranno essere scelte in relazione agli habitat esistenti e al contesto paesaggistico, oltre che in relazione alla loro funzionalità.

SICUREZZA STRADALE

- XXII** La progettazione dei nuovi tratti di viabilità dovrà garantire la sicurezza degli utenti delle piste ciclo-pedonali qualora si prevedano intersezioni con le stesse. In particolare si ritiene opportuna l'adozione di limitatori di velocità in corrispondenza degli attraversamenti pedonali.
- XXIII** Al fine di garantire la sicurezza degli utenti le intersezioni principali dovranno essere realizzate preferibilmente mediante la predisposizione di rotatorie e si ritiene opportuno che vengano attentamente studiate le migliori soluzioni allo scopo di garantire la sicurezza dei pedoni in particolar modo in corrispondenza degli attraversamenti pedonali (ad es. mediante la predisposizione di rallentatori del traffico). In ogni caso la progettazione dovrà seguire la normativa vigente in materia.
- XXIV** Gli spazi esterni ed i percorsi pedonali dovranno essere realizzati in modo da consentire l'accesso e la percorribilità da parte dei disabili nel rispetto del D.P.R. 24.7.1995 n. 503.

XXV In fase di P.I. o di progettazione attuativa degli interventi dovrà essere valutata attentamente l'accessibilità per le nuove aree di espansione residenziale e produttiva.

TRAFFICO

XXVI In relazione agli interventi di nuova edificazione ad uso produttivo e commerciale, in fase attuativa si ritiene opportuno un approfondimento delle tematiche relative al corretto smaltimento dei flussi di traffico provenienti dalle nuove aree.

RADON

XXVII Al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon proveniente dal terreno, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC si ritiene opportuno che all'interno del Regolamento Edilizio vengano inserite indicazioni che assicurino, in tutti gli edifici di nuova costruzione, tecniche costruttive cautelari obbligatorie per la protezione degli edifici, da estendersi anche agli edifici soggetti a ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra. Si consiglia inoltre di sensibilizzare la popolazione residente al problema del radon in particolare informando anche delle buone pratiche utili a ridurre il livello di inquinamento.

FLORA, FAUNA, BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO

XXVIII Nella fase esecutiva degli interventi dovranno preferibilmente essere mantenute le siepi e i filari esistenti. Se tale mantenimento fosse oggettivamente non possibile dovranno essere comunque ricreate in modo tale da garantire la continuità ecologica.

XXIX In fase di realizzazione degli interventi dovranno essere preservate le colture di pregio e gli alberi monumentali.

XXX Gli interventi dovranno garantire la tutela dell'integrità degli elementi della rete ecologica nel rispetto della normativa specifica del P.A.T.. Le trasformazioni del territorio dovranno garantire la continuità ecologica dei corridoi ecologici.

XXXI In fase attuativa dovranno essere adottate le misure mitigative previste dallo Studio di Valutazione di Incidenza (Elab. n. 27 del P.A.T.).

RIFIUTI E TERRE DA SCAVO

XXXII Risulta di primaria importanza l'adozione di procedure e materiali che minimizzino la produzione di rifiuti, in particolare di quelli non riciclabili e particolarmente dannosi per l'ambiente, oltre che incentivare il riciclo dei rifiuti garantendo la sicurezza nella gestione degli stessi.

XXXIII Gli scarti di lavorazione, in fase di realizzazione degli interventi, dovranno essere correttamente gestiti secondo la normativa vigente al fine di evitare fenomeni di percolazione.

XXXIV In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.

INQUINAMENTO LUMINOSO

XXXV I sistemi di illuminazione pubblica dovranno essere provvisti di corpi illuminanti totalmente schermati (full cut-off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto.

XXXVI Si segnala l'importanza di ottimizzare le prestazioni dei sistemi di illuminazione naturale ed artificiale negli ambienti interni ai fini del risparmio energetico, del comfort microclimatico e visivo e di perseguire il contenimento dell'inquinamento luminoso nell'illuminazione privata attraverso l'utilizzo di lampade opportunamente schermate verso la volta celeste.

XXXVII In riferimento al contenimento dell'inquinamento luminoso e all'incremento del risparmio energetico valgono le seguenti prescrizioni:

- per l'illuminazione di impianti sportivi e grandi aree di ogni tipo devono essere impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione di luce verso l'alto e al di fuori dei suddetti impianti;
- fari, torri faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli, complessi industriali, impianti sportivi e aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non variare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° ed oltre
- è fatto divieto di utilizzare per fini pubblicitari fasci di luce roteanti o fissi di qualsiasi tipo, anche in maniera provvisoria

- per l'illuminazione di edifici e monumenti, gli apparecchi di illuminazione devono essere spenti entro le ore ventiquattro
- l'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria deve essere realizzata dall'alto verso il basso. Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen. In ogni caso, per tutte le insegne non preposte alla sicurezza, a servizi di pubblica utilità ed all'individuazione di impianti di distribuzione self service è prescritto lo spegnimento entro le ore 24 o, al più tardi, entro l'orario di chiusura dell'esercizio
- è vietato installare all'aperto apparecchi illuminanti che disperdono la luce al di fuori degli spazi funzionalmente dedicati e in particolare, verso la volta celeste
- tutti gli impianti di illuminazione pubblica devono utilizzare lampade a ristretto spettro di emissione; allo stato attuale della tecnologia rispettano questi requisiti le lampade al sodio ad alta pressione, da preferire lungo le strade urbane ed extraurbane, nelle zone industriali, nei centri storici e per l'illuminazione dei giardini pubblici e dei passaggi pedonali. Nei luoghi in cui non è essenziale un'accurata percezione dei colori, possono essere utilizzate, in alternativa, lampade al sodio a bassa pressione (ad emissione pressoché monocromatica)
- è vietata l'installazione all'aperto di apparecchi illuminanti che disperdono la loro luce verso l'alto.

SENSIBILIZZAZIONE DELLA COLLETTIVITÀ

XXXVIII Si ritiene opportuno provvedere ad un'adeguata istruzione e sensibilizzazione dei proprietari delle attività produttive in merito alla tutela dell'ambiente naturale e delle risorse. Per la tutela della risorsa idrica sotterranea e del suolo è possibile incentivare l'adozione di opportuni sistemi di collettamento e smaltimento delle acque reflue, in particolare adottando lo smaltimento a reti separate e sistemi di depurazione dei reflui che riducano l'impatto ambientale dei processi depurativi. Anche importante è la riduzione dei consumi e la differenziazione degli approvvigionamenti in funzione degli usi, attraverso l'adozione di sistemi per il riutilizzo dell'acqua meteorica e dei reflui recuperabili.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE TRASFORMAZIONI – USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE

XXXIX Al fine di promuovere, nel campo dell'edificazione, i principi della bioarchitettura si ritiene di primaria importanza che il Regolamento Edilizio sia integrato con norme volte all'adozione di tecnologie per la riduzione dei consumi energetici ed idrici degli edifici; in particolare si suggerisce di condizionare sempre il rilascio del permesso di costruire, anche relativo ad interventi di ristrutturazione, alla realizzazione di impianti per la produzione di energia termica che permettano la copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia per la produzione di acqua calda mediante l'uso di fonti rinnovabili. Si consiglia inoltre l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica non inferiore a 0,2 kW per ciascuna abitazione. Si ritiene altrettanto importante che il Regolamento Edilizio introduca specifiche prescrizioni, applicabili esclusivamente per le nuove costruzioni, che prevedano l'adozione di sistemi per il recupero di acque piovane e grigie da utilizzare per gli scarichi del water, la realizzazione di pavimenti drenanti nelle superfici scoperte impermeabilizzabili lasciate libere (ad esclusione ovviamente delle superfici coperte dagli edifici e delle aree a verde), l'utilizzo di materiali naturali e di tecniche costruttive per incrementare l'efficienza energetica, l'installazione di rubinetterie con miscelatore acqua e aria, il controllo automatizzato dell'illuminazione delle parti comuni, il posizionamento e orientamento degli edifici per utilizzare al meglio il rapporto luce-ombra. Il Regolamento Edilizio comunale dovrà inoltre recepire quanto stabilito dalla Regione in materia di edilizia sostenibile, ed in particolare quanto indicato all'interno delle linee guida in materia di edilizia sostenibile come individuato all'art. 2, comma 2, della L.R. 09/03/2007, n. 4, anche al fine di permettere l'applicazione degli incentivi e delle agevolazioni introdotte dalla legge citata e dalle successive deliberazioni regionali (DGR n. 2398 del 31/07/2007, DGR n. 1579 del 17/06/2008 e n. 2063 del 07/07/2009).

XL Si ritiene opportuno che la realizzazione delle aree verdi segua criteri spaziali e di scelta delle specie idonee a garantire un effetto di ombreggiamento sugli edifici allo scopo di limitare la necessità del condizionamento nei mesi estivi. In particolare per il territorio in esame si consiglia di preferire specie caducifoglie che permettano ai raggi solari di raggiungere le pareti degli edifici nei mesi freddi e garantiscono un adeguato ombreggiamento in quelli estivi.

ALTRE INDICAZIONI

XLI Tutti i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011, devono essere sottoposti a Verifica di Assoggettività ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, salvo che non rientrino nelle fattispecie di esclusione di cui alla DGR n. 1717 del 3 ottobre 2013

- XLII** Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale
- XLIII** I perimetri delle aree a edificazione diffusa individuati sull'Elaborato "Carta della Trasformabilità", devono essere attentamente verificati al fine di contenere il consumo di suolo naturale/seminaturale
- XLIV** L'attuazione delle azioni strategiche individuate negli elaborati di Piano dovranno rispettare i vincoli, le norme e le fasce di rispetto individuate nelle NT, nella "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", nella "Carta delle Invarianti" e nella "Carta delle fragilità".
- XLV** L'attuazione dell'azione strategica di riqualificazione e riconversione della Fornace Fagarè, considerato che l'ambito rappresenta un contesto figurativo di valore storico monumentale e paesaggistico – ambientale, dovrà essere preceduta dalla Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006.
- XLVI** In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri contenuti nel Rapporto Ambientale, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi.

ART. 56 – INDICAZIONI E PRESCRIZIONI EMERSE NELLO STUDIO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- DPR 8 settembre 1997 n. 357 “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche;
- Allegato A alla DGR 10 ottobre 2006 n. 3173 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e DPR 357/1997. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative”.

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Al fine di tutelare il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT3240002 “Colli Asolani” e la Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT3240025 “Campazzi di Onigo”, lo studio di Valutazione di Incidenza individua, per le norme di Piano ritenute maggiormente significative in quanto contemplanti una potenziale trasformazione dello stato di fatto, indicazioni e prescrizioni da attuarsi in fase di cantiere e fruizione delle opere connesse con la realizzazione delle previsioni di Piano.

DIRETTIVE

2. Il P.I. assume e fa proprie le indicazioni e prescrizioni individuate nella Valutazione di Incidenza e riportate nel seguente comma 4 e recepisce e attua le prescrizioni in esse contenute per la parte di sua competenza

PRESCRIZIONI

3. Con riferimento alle Norme di Piano: Art. 5 – Credito edilizio (relativamente ai due ambiti in cui applicare il credito edilizio individuati in Tav. 4.1 del P.A.T. “Carta della Trasformabilità”); Art. 8 – Accordi tra soggetti pubblici e privati (relativamente agli 8 ambiti individuati in Tav. 4.1 del P.A.T. “Carta delle Trasformabilità”); Art. 37 – Edificazione diffusa; Art. 38 – Aree di riqualificazione e riconversione e Art. 41 – Linee preferenziali di sviluppo insediativo, si può escludere, a questo livello di pianificazione, il verificarsi di effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000. Risulta comunque necessario verificare, una volta precisati i Piani degli Interventi o i singoli progetti, la verifica del rispetto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 3173/2006.
4. Si riportano di seguito le prescrizioni dettate dalla Valutazione di Incidenza da osservare in fase di attuazione del Piano:

INDICAZIONI - PRESCRIZIONI	NORME TECNICHE ALLE QUALI SI RIFERISCONO LE PRESCRIZIONI
I Per la protezione della falda idrica sotterranea dovranno essere tenute in considerazione tutte le prescrizioni del PTA ed individuati gli accorgimenti atti a non scaricare inquinanti nel suolo, mediante idonei sistemi di depurazione e collettamento dei reflui.	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
II Per le nuove edificazioni, riqualificazioni ed interventi diretti al miglioramento della qualità urbana che riguardano opere edili dovrà essere previsto, ove possibile, l’allacciamento alla rete fognaria esistente. Qualora non fosse possibile l’allacciamento alla rete fognaria esistente, andranno comunque previsti dei sistemi alternativi di gestione delle emissioni liquide al fine di non alterare l’ecosistema idrico.	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
III A tutela della risorsa idrica sotterranea nelle nuove zone produttive, in particolare nelle zone destinate a piazzali di manovra e nelle aree di sosta degli automezzi industriali, si dovrà valutare la necessità di predisporre eventuali vasche di prima pioggia ed eventuali disoleatori.	Articoli 8, 41
IV In fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione alla produzione di rumore e di polveri e agli sversamenti di sostanze nocive. I macchinari dovranno essere controllati dal punto di vista del loro buon stato di conservazione e della loro messa a	Articoli 5, 8, 37, 38, 41

norma con particolare riferimento alle emissioni (rumori, scarichi e perdite di carburanti, oli etc.). Al fine di escludere qualsiasi possibilità di alterazione della qualità delle acque durante la fase di cantiere andrà posta particolare attenzione nella movimentazione dei materiali in prossimità dei corsi d'acqua.	
V In fase di realizzazione degli interventi il recupero e/o lo smaltimento delle terre di scavo dovrà essere effettuato secondo la normativa attualmente vigente.	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
VI Qualora in fase di cantiere i terreni movimentati fossero particolarmente secchi e causassero una notevole produzione di polveri, si prevede la bagnatura degli stessi.	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
VII Per i sistemi di illuminazione pubblica si consiglia l'utilizzo di corpi illuminanti totalmente schermanti (full cut – off) che garantiscano assenza di dispersione luminosa verso l'alto in maniera tale da non arrecare disturbo alle specie faunistiche presenti nel Sito	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
VIII Qualora gli interventi (nuove espansioni, ampliamenti) prevedano l'impianto di specie arboree e arbustive per la messa a dimora di siepi, filari alberati e macchie boscate, le specie da impiegare dovranno essere autoctone mentre dovranno essere evitate specie alloctone e invasive.	Articoli 5, 8, 37, 38, 41
IX Ai fini della tutela dell'ambiente collinare e infracollinare dovranno essere regolamentate le attività di svago (escursioni a piedi o in mountain bike, sosta nelle aree verdi attrezzate, aree pic – nic, aree giochi) e dovranno essere promosse attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio sulla rete Natura 2000.	Articoli 44 e 46
X Con riferimento all'ambito di riqualificazione e riconversione ubicato in Via Bosco del Fagaré che ricade all'interno del Sito Natura 2000 IT3240025 "Campazzi di Onigo" e comprende al suo interno l'Habitat naturale di interesse comunitario 91L0 "Foreste illiriche di Querce e Carpino Nero" si prescrive che in sede di P.U.A. venga garantito il mantenimento dell'habitat sopra citato.	Articolo 38
XI Relativamente all'ambito di edificazione diffusa n. 07 (vedi numerazione riportata nell'Elab. 27 del P.A.T. "Valutazione di Incidenza") le trasformazioni dovranno garantire la tutela degli habitat di interesse comunitario 6510 "Praterie magre da fieno a bassa altitudine (<i>Alopecurus pratensis</i> , <i>Sanguisorba officinalis</i>)" e 9260 "Querceti di rovere illirici (<i>Erythronio-Carpinion</i>)" ed integrarsi con il contesto paesaggistico esistente.	Articolo 37

5. In riferimento alla valutazione di incidenza, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 09/147/CE, come prescritto nel parere motivato della Commissione VAS n. 102 del 12/05/2014, si prescrive:
- di analizzare, in sede di strumenti di pianificazione comunale derivanti dall'attuazione delle norme tecniche del PAT, le aree residenziali con l'obiettivo di dare efficacia alle fattispecie di esclusione di cui al punto V) lettera B, §3 dell'allegato A alla D.G.R. 3173/2006 al fine di semplificare l'iter autorizzativo di progetti e interventi;
 - che gli strumenti attuativi, gli accordi di programma e le azioni svolte in attuazione del piano – in particolare gli ambiti interni ai Siti della Rete Natura 2000 oggetto di edificazione diffusa, di riqualificazione e riconversione, le aree di servizi di interesse comune di maggiore rilevanza, le aree previste dal credito edilizio e dalla perequazione urbanistica - non interessino ambiti riconosciuti come habitat, habitat di specie e specie di cui alle direttive 92/43/CEE e 09/147/CE in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico;
 - di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma), progetti e interventi e azioni facenti riferimento alle seguenti norme di Piano: Art. 4 Perequazione urbanistica, 5 Credito edilizio, 6 Compensazione urbanistica, 8 Accordi tra soggetti pubblici e privati, 29 Invarianti di natura ambientale, 36 Urbanizzazione consolidata, 39 Area produttiva ampliabile, 40 Aree produttive non ampliabili, 45 Infrastrutture viarie, 46 Percorsi escursionistici, storici, religiosi e forestali, 49 Ambito agricolo, 51 Rete ecologica, 52 Norme specifiche per il P.I., 57 Applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive, 58 Localizzazione delle strutture di vendita;
 - che i progetti di conservazione e valorizzazione ambientale individuati con gli art. 13, 29 e 51 e con i P.I. e riferiti al mantenimento o miglioramento dello stato di conservazione di habitat,

habitat di specie e specie di cui alle direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE, vengano sviluppati secondo i principi e le indicazioni riportate nel documento "Indicazioni operative per la redazione dei Piani di Gestione per i siti della rete Natura 2000" (cap. 5 e 6) di cui all'allegato A della D.G.R. 4241/08;

- e) di subordinare l'attuazione delle azioni di conservazione attiva di habitat e specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE alla valutazione da parte dell'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per gli aspetti di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- f) che nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico venga prevista:
- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purchè sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti produttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi.

ART. 57 – APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DELLO SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- DPR n. 160 del 07.09.2010, "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".
- L. n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Circolare Regionale n. 2 del 15.01.2009.
- Circolare Regionale n. 16 del 30.07.2001.
- DGRV 15 marzo 2010, n. 832 "Atto di indirizzo ai sensi dell'art. 46 della LR 11/2004 "Norme per il governo del territorio". Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) della LR 11/2004 (art. 46 comma 2 lettera c, LR 11/2004)".
- L. n. 133 del 06.08.2008, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. Il P.A.T. prevede la possibilità di utilizzare la procedura dello sportello unico in variante esclusivamente per la rilocalizzazione o ampliamento delle attività in essere.

DIRETTIVE

2. Il P.A.T. assume quali criteri generali di riferimento per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le varianti al PRC, quelli contenuti nelle Circolari Regionali n. 2 del 15/01/2009 e n. 16 del 30/7/2001, in quanto applicabili per effetto delle disposizioni introdotte dalla L.R. n. 11/2004 (e dagli Atti di indirizzo conseguenti) e della Direttiva comunitaria 2001/42/CE sulla valutazione ambientale strategica. In particolare, nella valutazione dei progetti è necessario attenersi alle seguenti indicazioni:
 - a) è da escludere la possibilità di:
 - recuperare edifici non più funzionali al fondo per destinarli ad attività produttive;
 - ampliare l'area interessata dal progetto oltre le esigenze produttive prospettate nel progetto;
 - interessare aree destinate a servizi che incidono sul Dimensionamento del Piano;
 - interessare attività già oggetto di variante di P.R.G.C. redatta ai sensi dell'Art. 30 della LR n. 61/1985 o ai sensi della LR n. 11/1987 e stralciata dalla Regione Veneto in sede di approvazione, qualora non risultino evidenti modifiche di contesto o comunque non siano venuti a decadere i motivi che hanno indotto la Regione ad esprimersi negativamente;
 - interessare gli impianti inadeguati e le strutture precarie o inadatte allo svolgimento di attività produttive, che devono invece essere trasferite in idonee zone di PRC, sempre che il progetto non si configuri come "realizzazione" di un nuovo impianto;
 - ledere l'integrità ambientale e paesaggistica di aree di pregio, parchi, compendi di ville venete, crinali, visuali panoramiche, ecc.;
 - b) è necessario:
 - verificare l'integrale rispetto delle prescrizioni contenute nell'Art. 41 delle NT del PTRC sull'intero territorio del Comune e delle altre indicazioni contenute nella pianificazione di livello regionale e provinciale;
 - verificare la compatibilità con le zone di tutela e le zone di vincolo;
 - garantire il rispetto degli standards urbanistici;
 - ricondurre le Norme Tecniche degli interventi in variante al PRC ai principi definiti dall'Art. 4 delle presenti NT riguardanti la perequazione;
 - convenzionare le opere di urbanizzazione relative all'intervento;
 - prevedere tutti gli interventi utili per mitigare l'impatto ambientale dell'attività produttiva.

ART. 58 – LOCALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMMERCIALI DI VENDITA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento della Provincia di Treviso (adottato con Delibera di Consiglio provinciale n. 25 del 30.06.2008).
- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, "Norme per il governo del territorio".
- Legge Regionale n. 15 del 13 agosto 2004, "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

CONTENUTI E FINALITÀ

1. La localizzazione delle strutture di vendita deve essere uniformata alle direttive definite dalla programmazione regionale in materia e alla pianificazione d'area vasta di livello provinciale.

DIRETTIVE

2. Il P.I. localizza le strutture di vendita sulla base delle seguenti indicazioni:
 - a) compatibilità ambientale:
 - condizioni di coerenza rispetto alle caratteristiche paesaggistico-ambientali del contesto dell'insediamento;
 - inquinamento acustico derivante dalla valutazione di emissioni di traffico;
 - inquinamento atmosferico derivante dalla valutazione sullo stato di incidenza del traffico generato dall'insediamento;
 - tutela delle risorse ambientali rispetto alla morfologia del territorio in coerenza con i parametri della componente idrogeologica e geomorfologica;
 - b) compatibilità insediativa:
 - grado di integrazione dell'insediamento con le altre funzioni di tipo urbano, ovvero aree a servizi, residenziali e produttive;
 - localizzazione dell'insediamento con particolare riferimento al tipo di area (dismessa, sottoutilizzata, degradata, ecc.) ed al tipo di intervento proposto (ristrutturazione, recupero, demolizione e ricostruzione, ecc.)
 - c) compatibilità relazionale:
 - collocazione dell'insediamento in coerenza con i progetti infrastrutturali di livello regionale e provinciale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la viabilità sovracomunale;
 - grado di accessibilità dell'insediamento con la rete del trasporto pubblico locale e dei percorsi ciclopedonali;
 - effetti ed impatti generati dall'insediamento sulla rete viabilistica locale e relativa valutazione sulla capacità di carico;
 - d) qualità progettuale ed architettonica dell'insediamento:
 - valutazione di opere di mitigazione e compensazione;
 - valutazione degli standard urbanistici di progetto: aree destinate al verde pubblico e aree destinate a parcheggio;
 - valutazione degli elementi di arredo urbano;
 - valutazione di sperimentazione di tecniche costruttive ecocompatibili, soprattutto connesse alla tutela della risorsa idrica.

TITOLO VIII: NORME FINALI, TRANSITORIE E DI SALVAGUARDIA

ART. 59 – APPROVAZIONE DEL P.A.T.

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Artt. 29, 48

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Sino all'approvazione del P.A.T. valgono le NTA del P.R.G.C vigente fatto salvo quanto previsto dalla misure di salvaguardia. A seguito dell'approvazione del P.A.T. il P.R.G.C. vigente assume la valenza di primo P.I. limitatamente alle parti con esso compatibili. Sono da considerarsi incompatibili gli interventi in contrasto con le prescrizioni e i vincoli indicati nelle presenti norme.
2. L'approvazione del P.A.T. e delle sue varianti comporta:
 - la decadenza dei P.U.A. vigenti limitatamente alle parti con esso incompatibili, salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione;
 - la decadenza dei permessi di costruire e degli altri atti autorizzativi salvo che i relativi lavori siano iniziati e siano rispettati i termini per la loro ultimazione.
3. Rimangono valide tutte le previsioni del P.R.G.C. vigente riguardanti le prescrizioni puntuali di cui alle Schede degli:
 - edifici produttivi in zona impropria,
 - edifici non funzionali alla conduzione del fondo agricolo,
 - edifici di valenza storico-testimoniale,derivanti dalla LR n. 11/1987, dalla LR n. 24/1985 e dalla LR n. 61/1985 ancorché abrogate oltre agli accordi pubblico/privato già sottoscritti quali gli atti unilaterali d'obbligo e le convenzioni limitatamente a quanto previsto nel precedente comma 1 del presente articolo.

ART. 60 – MISURE DI SALVAGUARDIA

STRUMENTI E LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, “Norme per il governo del territorio”, Art. 29

PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Le misure di salvaguardia trovano applicazione per un periodo transitorio intercorrente fra la data di adozione del P.A.T. e quella di approvazione del medesimo.
2. Nel periodo transitorio l'esame delle urbanistiche pratiche (ovvero DIA, SCIA, CIA, Edilizia libera) volte ad interventi edilizi ed urbanistici deve essere effettuato:
 - a) negando i titoli edilizi che si sarebbero negate anche prima dell'adozione del P.A.T.;
 - b) sospendendo ogni titolo edilizio se il progetto allegato alla richiesta non è conforme al P.A.T. adottato;
 - c) rilasciando i titoli edilizi se il progetto allegato alla richiesta ha contemporaneamente due requisiti:
 - non incorre in nessun motivo di diniego;
 - è conforme al P.A.T. adottato.

ELENCO ABBREVIAZIONI

A.C.	Amministrazione Comunale
Art.	Articolo
Artt.	Articoli
A.T.O.	Ambito Territoriale Omogeneo
D.I.A.	Denuncia Inizio Attività
D.G.R.V.	Delibera Giunta Regionale Veneto
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
Elab.	Elaborato
Elabb.	Elaborati
G.U.	Gazzetta Ufficiale
I.R.V.V.	Istituto Regionale Ville Venete
L.	Legge nazionale
L.R.	Legge Regionale
M.C.S.	Mercalli – Cancani – Sieberg (scala di misura dei terremoti articolata in 12 gradi di intensità)
N.C.d.S.	Nuovo Codice della Strada
N.T.	Norme Tecniche
N.T.A.	Norme Tecniche di Attuazione
N.T.O.	Norme Tecniche Operative
O.P.C.M.	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
P.A.	Piano Ambientale
P.A.I.	Piano Assetto Idrogeologico
P.A.T.	Piano Assetto del Territorio
P.d. A.	Piano d'Area
P.I.R.U.E.A.	Programma Integrato Riqualficazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
P. di L.	Piano di Lottizzazione
P.d.A.	Piano d'Area
P.E.E.P.	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
P.I.	Piano degli Interventi
P.I.P.	Piano per gli Insediamenti Produttivi
P.P.	Piano Particolareggiato
P.R.	Piano di Recupero
P.R.G.C.	Piano Regolatore Generale Comunale
P.R.C.	Piano Regolatore Comunale
P.T.A.	Piano di Tutela delle Acque
P.T.C.P.	Piano Territoriale Provinciale di Coordinamento
P.T.R.C.	Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
P.U.A.	Piano Urbanistico Attuativo
R.D.	Regio Decreto
R.E.	Regolamento Edilizio
R.P.	Responsabile Procedimento
S.A.U.	Superficie Agricola Utilizzata
S.U.A.P.	Sportello Unico Attività Produttive
S.T.C.	Superficie Territoriale Comunale
Q.C.	Quadro Conoscitivo
Tav.	Tavola
Tavv.	Tavole
U.M.I.	Unità Minima di Intervento
V.A.S.	Valutazione Ambientale Strategica
V.I.A.	Valutazione Impatto Ambientale
V.Inc.A.	Valutazione Incidenza Ambientale
Z.T.O.	Zone Territoriali Omogenee